
PROSPETTO DI BASE

relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione di investment certificate denominati

“COUPON PREMIUM”

e

“COUPON PREMIUM DI TIPO QUANTO”

(collettivamente i “Certificati”)

I Certificati oggetto del presente Prospetto di Base, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Si consideri che, in generale, l’investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l’intermediario deve verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore (con particolare riferimento all’esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “**Direttiva Prospetto**”), ed è redatto in conformità all’articolo 26 del Regolamento 809/2004/CE ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), come successivamente modificati ed integrati.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il presente Prospetto di Base si riferisce, Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in forma breve Banca Aletti & C. S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**Banca Aletti**”) provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) a cui sarà allegata la pertinente Nota di Sintesi della singola emissione (la “**Nota di Sintesi della Singola Emissione**”). Con riferimento ai Certificati, l’Emittente, ovvero il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà altresì svolgere le funzioni di responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”).

Il Prospetto di Base è costituito (i) dal documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) depositato presso la CONSOB in data 6 maggio 2016 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0041297/16 del 6 maggio 2016, (ii) dalla nota informativa sugli strumenti finanziari (la “**Nota Informativa**”) e (iii) dalla relativa nota di sintesi (la “**Nota di Sintesi**”).

Al fine di ottenere un’informativa completa sull’Emittente e sugli strumenti finanziari, si invitano gli investitori a leggere congiuntamente tutti i documenti di cui si compone il Prospetto di Base.

Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 13 maggio 2016 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0043789/16 del 12 maggio 2016.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione relativamente al Programma di emissione dei Certificati con provvedimento n. LOL-001460 dell’8 gennaio 2013, successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001832 del 16 dicembre 2013 e con provvedimento n. LOL-002926 del 29 aprile 2016.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto né sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione V, ed eventuali supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Roncaglia, 12, presso Borsa Italiana S.p.A., e sono altresì consultabili sul sito web dell'Emittente www.aletticertificate.it.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché ai Certificati offerti.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*) del Documento di Registrazione e alla Sezione VI (*Nota informativa sugli strumenti finanziari*), Capitolo 2 (*Fattori di rischio*) del Prospetto di Base. In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1. L'Emittente registra un elevato livello di *credit spread*; ciò implica che il mercato valuta il rischio di credito dell'Emittente come significativo. L'investitore deve tenere, dunque, in particolare considerazione anche tale indicatore ai fini dell'apprezzamento della rischiosità dell'Emittente. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.1 (*Rischio Emittente espresso dal livello del credit spread*) del Documento di Registrazione.
2. Alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente riceve giudizi di *rating* dall'agenzia *Fitch Ratings*. Il *rating* assegnato sul debito a lungo termine dalla suddetta agenzia rientra nella categoria "*Speculativa - Non investment grade*", che indica che l'aspettativa per rischio di *default* è elevata, soprattutto in caso di condizioni economiche e/o finanziarie avverse sul lungo periodo. Una riduzione dei livelli di *rating* assegnati all'Emittente potrebbe avere un effetto sfavorevole sull'opportunità di accedere ai vari strumenti di raccolta. Ciò potrebbe comportare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.10 (*Rischio connesso al rating speculativo dell'Emittente*) del Documento di Registrazione.
3. L'operatività attuale dell'Emittente e quella futura è condizionata in modo significativo da rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.2.2 (*Rischio di concentrazione*) del Documento di Registrazione.
4. Si evidenzia che, la CONSOB ha effettuato accertamenti ispettivi presso l'Emittente dal 22 maggio al 28 novembre 2014. In data 10 luglio 2015, CONSOB ha fatto pervenire all'Emittente le risultanze di tali accertamenti ispettivi, effettuando un richiamo di attenzione su alcune aree di miglioramento relative all'attività di strutturazione e distribuzione di prodotti di propria emissione ed ha chiesto che l'organo amministrativo di Banca Aletti adotti dedicate e tempestive iniziative correttive volte al superamento dei profili di attenzione riscontrati nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e che gli interventi che la Banca è tenuta ad effettuare siano completati in una tempistica ragionevolmente contenuta. L'Emittente è, altresì, tenuto a trasmettere aggiornamenti periodici alla CONSOB sugli interventi posti in essere sulle aree di miglioramento segnalate. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al Capitolo 3 (*Fattori di Rischio*), Paragrafo 3.13 (*Rischio relativo agli esiti degli accertamenti ispettivi da parte della CONSOB*) del Documento di Registrazione.
5. I Certificati oggetto del presente Prospetto di Base, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi

ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al fattore di rischio denominato "*Rischi connessi alla complessità dei Certificati*" di cui alla Sezione VI ("*Nota informativa sugli strumenti finanziari*"), Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*"), del presente Prospetto di Base.

6. L'investimento nei certificati comporta il rischio di perdita del capitale investito nell'ipotesi di un andamento sfavorevole del sottostante. In particolare, laddove a scadenza, il valore del sottostante sia inferiore oppure uguale ad una percentuale del valore dello stesso (il c.d. Livello Barriera), il Portatore parteciperà alla variazione negativa registrata dal sottostante, potendo subire una perdita totale del capitale investito ove tale variazione negativa del sottostante corrisponda al 100% del suo valore. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al fattore di rischio denominato "*Rischio di perdita del capitale investito*" ed al fattore di rischio denominato "*Rischio di Cambio per i Certificati non Quanto*" di cui alla Sezione VI ("*Nota informativa sugli strumenti finanziari*"), Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*"), del presente Prospetto di Base.
7. L'investimento in Certificati, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita dei Certificati, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. "*bail-in*" – o "*salvataggio interno*" – ai fini della gestione della crisi della Banca. Nelle ipotesi in cui sia applicato lo strumento del c.d. "*bail-in*", l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al fattore di rischio denominato "*Rischio connesso all'utilizzo del 'bail in'*", di cui alla Sezione VI ("*Nota informativa sugli strumenti finanziari*"), Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*"), del presente Prospetto di Base.
8. L'Emittente, per ogni specifica emissione, indicherà se intende richiedere l'ammissione alle negoziazioni dei titoli presso il SedeX di Borsa Italiana S.p.A., presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, ovvero se intende assumere impegni di riacquisto. In assenza di strutture di negoziazione o impegno al riacquisto, potrebbe risultare difficile ovvero impossibile vendere i titoli prima della naturale scadenza. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia al fattore di rischio denominato "*Rischio di liquidità*", di cui alla Sezione VI ("*Nota informativa sugli strumenti finanziari*"), Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*"), del presente Prospetto di Base.

INDICE

GLOSSARIO	8
SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	18
1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI	18
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	18
SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	19
SEZIONE III - NOTA DI SINTESI	20
SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO	44
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	45
SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	46
1. PERSONE RESPONSABILI.....	46
2. FATTORI DI RISCHIO	47
2.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati	48
2.2 Rischio di credito per l'investitore	48
2.3 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati.....	48
2.4 Rischio di perdita del capitale investito	48
2.5 Rischio relativo al posizionamento della Barriera	49
2.6 Rischio di cambio per i Certificati non Quanto	49
2.7 Rischio relativo al posizionamento della Soglia Cedola	49
2.8 Rischio relativo al mancato pagamento dell'Importo di Liquidazione Periodico <i>n-esimo</i>	50
2.9 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	50
2.10 Rischi relativi alla vendita dei Certificati prima della scadenza	51
2.11 Rischio di liquidità.....	52
2.12 Rischio di prezzo.....	52
2.13 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati	53
2.14 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione	53
2.15 Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante	53
2.16 Rischio relativo ai Basket di attività finanziarie.....	53
2.17 Rischio relativo alla correlazione delle attività finanziarie componenti il Basket	54
2.18 Rischio relativo alle modalità di determinazione del Valore del Sottostante	54
2.19 Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione Finale e/o delle Date di Valutazione per l'Evento Cedola <i>n-esimo</i> con le date di stacco di dividendi azionari.....	54
2.20 Rischio relativo ai <i>future</i> ed agli indici di <i>future</i> di <i>commodity</i>	54
2.21 Rischio connesso agli ETF	55
2.22 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi.....	55
2.23 Rischio di conflitti di interesse	56
2.24 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato	56
2.25 Rischio di rettifica per effetto di eventi rilevanti relativi all'Attività Sottostante	57
2.26 Rischio connesso all'assenza di rating dei Certificati.....	57
2.27 Rischio connesso all'eventuale ritiro dell'Offerta	57
2.28 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione	57
2.29 Rischio di cambiamento del regime fiscale.....	57
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	58

3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta	58
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	58
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	59
4.1	Informazioni relative agli strumenti finanziari	59
4.1.1	Descrizione dei Certificati.....	59
4.1.2	Incidenza del valore del sottostante sul valore dei Certificati	59
4.1.3	Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati.....	60
4.1.4	Forma e circolazione dei Certificati	60
4.1.5	Valuta	60
4.1.6	Ranking	60
4.1.7	Diritti connessi ai Certificati	61
4.1.8	Autorizzazioni.....	65
4.1.9	Data di emissione.....	65
4.1.10	Restrizioni alla libera negoziabilità.....	65
4.1.11	Data di scadenza e Data di Esercizio	65
4.1.12	Modalità di regolamento.....	66
4.1.13	Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo	66
4.1.14	Regime fiscale.....	70
4.2	Informazioni relative al Sottostante.....	72
4.2.1	Prezzo di esercizio	72
4.2.2	Descrizione del Sottostante.....	72
4.2.3	Sconvolgimenti di Mercato	74
4.2.4	Eventi relativi al Sottostante	75
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	90
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'offerta.....	90
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.....	90
5.1.2	Importo totale dell'emissione/offerta	90
5.1.3	Periodo di validità dell'offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione	90
5.1.4	Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile	92
5.1.5	Modalità per il pagamento e la consegna dei Certificati.....	92
5.1.6	Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta.....	92
5.2	Piano di ripartizione ed assegnazione.....	92
5.2.1	Categorie di potenziali Investitori	92
5.2.2	Comunicazione agli Investitori dell'importo dei Certificati assegnati e possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	93
5.3	Fissazione del Prezzo.....	93
5.4	Collocamento e sottoscrizione.....	93
5.4.1	Coordinatori dell'Offerta e Collocatori	93
5.4.2	Agente per i Pagamenti.....	93
5.4.3	Accordi di sottoscrizione.....	94
5.4.4	Data di conclusione degli accordi di sottoscrizione	94
5.4.5	Agente per il Calcolo	94
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	95
6.1	Quotazione e impegni dell'Emittente.....	95

6.2	Mercati regolamentati presso i quali sono già stati ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	96
6.3	Operazioni sul mercato secondario	96
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	97
7.1	Consulenti legati all’emissione degli strumenti finanziari	97
7.2	Informazioni sottoposte a revisione	97
7.3	Pareri o relazioni di esperti.....	97
7.4	Informazioni provenienti da terzi.....	97
7.5	Informazioni successive all’emissione	97
7.6	Comunicazioni	97
	APPENDICE - MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA E QUOTAZIONE	98

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Prospetto di Base. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente.

“**Attività Sottostante**” indica l’attività finanziaria sottostante a ciascuna serie di Certificati o l’insieme delle attività finanziarie che compongono il Basket (come di seguito definito), come indicato nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.

“**Avviso Integrativo**” indica il documento – da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB – nel quale saranno indicati i dati definitivi relativi al Valore Iniziale del Sottostante, al Livello Barriera, al Livello di Soglia Cedola, ai Pesi Assoluti, ai Giorni di Rilevazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale del Sottostante e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Rilevazione all’Emissione.

“**Barriera**” indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0% ed inferiore al 100%. La Barriera, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, determina il Livello Barriera, ossia il livello del Sottostante in corrispondenza o al di sotto del quale si verifica l’Evento Barriera e, quindi, utile per definire l’Importo di Liquidazione Capitale cui può aver diritto il Portatore dei Certificati alla scadenza.

“**Basket**” indica, a seconda dei casi, il Basket Performance e il Basket Worst Of.

“**Basket Performance**” indica il *basket*, composto da due o più attività finanziarie, sottostante a ciascuna serie di Certificati. Le attività finanziarie che compongono il Basket Performance saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati; i relativi Pesi Percentuali saranno indicati nelle Condizioni Definitive d’Offerta e i Pesi Assoluti saranno indicati nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Basket Worst Of**” indica il *basket*, composto da due o più attività finanziarie, sottostante a ciascuna Serie di Certificati. Le attività finanziarie che compongono il Basket Worst of saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.

“**Cedola Periodica n-esima**” è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l’Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo*, a cui ha diritto ciascun Portatore al Giorno di Pagamento *n-esimo* se si verifica l’Evento Cedola *n-esimo*.

“**Condizioni Definitive**” indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte in conformità alla Direttiva Prospetto.

“**Condizioni Definitive d’Offerta**” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice della Nota Informativa del Prospetto di Base, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati, che sarà reso pubblico, entro l’inizio dell’offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell’Emittente in via Roncaglia 12, Milano. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, le Condizioni Definitive d’Offerta conterranno i valori definitivi del Valore Iniziale del Sottostante, del Livello Barriera e del Livello di Soglia Cedola relativi ai Certificati.

“**Condizioni Definitive di Quotazione**” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice della Nota Informativa del Prospetto di Base, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole serie di Certificati da quotare, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., ai fini dell’ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell’inizio delle negoziazioni, sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede legale dell’Emittente in via Roncaglia 12, Milano e contestualmente depositate presso la CONSOB e Borsa Italiana S.p.A..

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Data di Emissione**” indica, per ogni Serie di Certificati, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

“**Data di Esercizio**” indica il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati in cui avviene l’esercizio automatico dei Certificati. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.1.7 della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

“**Data di Scadenza**” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

“**Data di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo**” rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la determinazione dell’Evento Cedola n-esimo. Se la Data di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo, non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già una Data di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo, entro 10 Giorni Lavorativi successivi.

Nel caso di Certificati che abbiano come sottostante un Basket Performance, se una delle Date di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo non è un Giorno di Negoziazione per un componente il Basket, lo stesso deve intendersi sostituito, anche per tutte le restanti attività finanziarie componenti il Basket, dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Data di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo, entro 10 Giorni Lavorativi successivi.

Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst of, se una delle Date di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo non è un Giorno di Negoziazione per un componente il Basket, lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già una Data di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo, entro 10 Giorni Lavorativi successivi, ferme restando le Date di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo dei restanti componenti il Basket.

“**Direttiva Prospetto**” indica la Direttiva n. 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, così come successivamente modificata ed integrata.

“**Divisa di Riferimento**” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

“**Emittente**” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in via Roncaglia 12, Milano.

“**Equo Valore di Mercato dei Certificati**” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli

ultimi valori di mercato del Sottostante, (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche ciascun componente del Basket), nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o Eventi Rilevanti, come definiti al Paragrafo 4.2.4 della Sezione VI (*“Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari”*) del presente Prospetto di Base, al verificarsi di determinate condizioni. L’Agente per il Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni per addivenire alla determinazione di tale valore.

“Evento Barriera” indica il raggiungimento da parte del Sottostante e, in caso di Basket Worst Of, dell’attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale (calcolata tra il Prezzo di Riferimento e il suo Valore Iniziale), di un valore pari o inferiore al Livello Barriera nel Giorno di Valutazione Finale. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato in base al Prezzo di Riferimento del Sottostante sul Mercato di Riferimento, come definito all’Articolo 1.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

“Evento Cedola n-esimo” indica, per ciascun Certificato, l’evento che si verifica quando il Prezzo di Riferimento del Sottostante o, nel caso di Basket Worst Of, dell’attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale è maggiore del Livello di Soglia Cedola. Il verificarsi dell’Evento Cedola n-esimo conferisce al Portatore il diritto di ottenere l’Importo di Liquidazione Periodico n-esimo.

“Giorno di Negoziazione” indica:

- (a) per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione nel relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
- (b) qualora il Sottostante sia un Indice o un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l’Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
- (c) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole riportate ai precedenti punti (a) e (b).

“Giorno di Definizione” indica, per ogni Serie di Certificati con Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive di Offerta. È la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale del Sottostante, il Livello Barriera, il Livello Soglia Cedola.

“Giorno di Pagamento Finale” è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale e coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

“Giorno di Pagamento n-esimo” è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dalla Data di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

“Giorno/i di Rilevazione all’Emissione” corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive al fine della determinazione del Valore Iniziale del Sottostante. Se uno dei Giorni di Rilevazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come sottostante un Basket Performance, se uno dei Giorni di Rilevazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito

anche per tutti i restanti Sottostanti componenti il Basket, dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione all'Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, se uno dei Giorni di Rilevazione all'Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un componente il Basket, lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione all'Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Rilevazione all'Emissione dei restanti componenti il Basket.

“Giorno/i di Rilevazione alla Scadenza” corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive al fine della determinazione del Valore Finale del Sottostante. Se uno dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione, lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come sottostante un Basket di Performance, se uno dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito, anche per tutti i restanti Sottostanti componenti il Basket, dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, se uno dei Giorni di Rilevazione all'Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Rilevazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Rilevazione alla Scadenza dei restanti componenti il Basket.

“Giorno di Valutazione Finale” coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Finale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale.

“Giorno di Valutazione Iniziale” coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione all'Emissione indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Iniziale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Iniziale. È la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale del Sottostante, il Livello Barriera e il Livello di Soglia Cedola, e nel caso di Basket Performance, i Pesì Assoluti. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Giorno di Valutazione Iniziale coincide con il Giorno di Definizione.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET 2).

“Importo di Liquidazione Capitale” indica l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza che varierà in funzione del verificarsi o meno dell'Evento Barriera. L'Importo di Liquidazione Capitale è calcolato il Giorno di Valutazione Finale secondo le modalità descritte al paragrafo 4.1.13 (*“Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo”*) della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

“Importo di Liquidazione Periodico n-esimo” indica, per ciascun Certificato, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in corrispondenza del Giorno di Pagamento n-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola n-esimo. L'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo è calcolato alla Data di Valutazione per l'Evento Cedola n-esimo secondo le modalità descritte al Paragrafo 4.1.13 (*“Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo”*) della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

“**Importo minimo sottoscrivibile**” indica l’importo minimo in Euro sottoscrivibile dai Certificati, indicato come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

“**Livello Barriera**” è un valore corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale e rappresenta il livello del Sottostante in corrispondenza o al di sotto del quale si verifica l’Evento Barriera. È, quindi, il valore di riferimento del Sottostante per determinare l’Importo di Liquidazione Capitale cui può aver diritto il Portatore dei Certificati alla scadenza. Il Livello Barriera è calcolato al Giorno di Valutazione Iniziale e sarà riportato nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Certificati su Basket Worst of, il Livello Barriera sarà specificamente calcolato per ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket ed indicato nelle Condizioni Definitive di Offerta. In caso di Certificati su Basket Performance, è previsto il calcolo di un Livello Barriera comune a tutte le attività finanziarie componenti il Basket. Nei casi di Certificati con Sottostante rappresentato da un Tasso di Interesse, il Livello Barriera sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“**Livello di Soglia Cedola**” è un valore corrispondente al prodotto tra la Soglia Cedola e il Valore Iniziale e rappresenta il livello che il Sottostante deve superare affinché si verifichi l’Evento Cedola *n-esimo*. È, quindi, un valore di riferimento del Sottostante per determinare l’Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* cui può aver diritto il Portatore durante la vita dei Certificati. Il Livello di Soglia Cedola è calcolato al Giorno di Valutazione Iniziale e sarà indicato nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. In caso di Certificati su Basket Worst Of, il Livello di Soglia Cedola sarà specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket ed indicato nelle Condizioni Definitive di Offerta. In caso di Certificati su Basket Performance, è previsto il calcolo di un unico Livello di Soglia Cedola comune a tutte le attività finanziarie componenti il Basket. Nei casi di Certificati con Sottostante rappresentato da un Tasso di Interesse, il Livello di Soglia Cedola sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“**Lotto Minimo di Esercizio**” o “**Lotto Minimo**” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

“**Mercato Correlato**” indica, per ciascuna Merce, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dall’Agente per il Calcolo.

“**Mercato Derivato di Riferimento**” indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l’Azione, come stabilito dall’Agente per il Calcolo.

“**Mercato di Riferimento**” indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascun Sottostante diverso da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale, per ciascuna serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive.

“**n**” indica il numero delle Date di Valutazione per l’Evento Cedola *n-esimo* previste ed indicate come tali nelle Condizioni Definitive.

“**Net Asset Value**” o “**NAV**” indica il valore del patrimonio netto per azione o quota degli ETF, come calcolato o pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

“**Periodo di Valutazione Finale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi. È il periodo al quale appartiene il Giorno di Valutazione Finale e in cui viene calcolato il Valore Finale del Sottostante. In caso di Sconvolgimenti di Mercato, se tali sconvolgimenti si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale, l’Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l’Importo di Liquidazione Capitale utilizzando l’Equo Valore di Mercato dei Certificati. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Periodo di Valutazione Finale inizia a decorrere da due giorni lavorativi antecedenti la Data di Scadenza.

“**Periodo di Valutazione Iniziale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Emissione e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi. È il Periodo al quale appartiene il Giorno di Valutazione Iniziale e in cui viene calcolato il Valore Iniziale del Sottostante. In caso di Sconvolgimenti di Mercato, se tali sconvolgimenti si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale, l’Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l’Importo di Liquidazione utilizzando l’Equo Valore di Mercato dei Certificati. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Periodo di Valutazione Iniziale non si applica.

“**Peso Assoluto**” indica il numero di quote di ciascuna Attività Sottostante componente il Basket Performance. I Pesì Assoluti sono indicati nell’Avviso Integrativo, in caso di Offerta, e nelle relative Condizioni Definitive di Quotazione. Il Peso Assoluto di ciascuna Attività Sottostante componente il Basket Performance è calcolato dividendo il Valore Iniziale del Basket Performance (i) per il Prezzo di Riferimento dell’Attività Sottostante rilevato nel Giorno di Valutazione all’Emissione, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale o, (ii) in caso di più Giorni di Valutazione all’Emissione, per la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento dell’Attività Sottostante rilevati nei Giorni di Valutazione all’Emissione, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale.

“**Peso Percentuale**” indica la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna Attività Sottostante componente il Basket Performance.

“**Portatore**” indica il portatore dei Certificati.

“**Prezzo del Sottostante**” è il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione ed utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati.

“**Prezzo di Emissione**” è il prezzo, indicato come tale nelle Condizioni Definitive d’Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

“**Prezzo di Riferimento**” indica:

- (i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
- (ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell’Azione, rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;
- (iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, (i) il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono, oppure (ii) il valore di chiusura dell’Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo e indicato nelle relative Condizioni Definitive;

- (iv) con riferimento agli ETF (i) un importo pari al NAV (*Net Asset Value*) oppure (ii) un importo pari al prezzo ufficiale di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dal relativo Mercato di Riferimento, al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle Condizioni Definitive. In caso di Certificati emessi a valere su di un ETF quotato presso Borsa Italiana, il prezzo di riferimento come calcolato da Borsa Italiana;
- (v) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente per il Calcolo;
- (vi) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (v) che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall'Agente per il Calcolo;
- (vii) qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole riportate ai precedenti punti da (i) a (vi), a seconda del caso.

Nell'ipotesi di Certificati su Basket Performance, il Prezzo di Riferimento è calcolato come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket Performance dove, per la ponderazione, si utilizzano i relativi Pesi Percentuali e Pesi Assoluti indicati, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive di Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, il Prezzo di Riferimento delle attività finanziarie componenti il Basket verrà calcolato applicando le regole di rilevazione di ciascuna di esse.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prospetto di Base" indica il presente documento.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quanto" è la caratteristica, indicata ove previsto nelle Condizioni Definitive, tale per cui il Sottostante è espresso convenzionalmente in Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro, qualunque sia la Divisa di Riferimento.

"Regolamento 809/2004/CE" indica il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante le modalità di esecuzione della Direttiva Prospetto per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione dei messaggi pubblicitari, così come successivamente modificato ed integrato.

“**Regolamento dei Certificati**” indica il regolamento che disciplina le caratteristiche dei Certificati descritti nel presente Prospetto di Base, disponibile presso la sede legale dell’Emittente in via Roncaglia, 12, Milano e consultabile sul sito internet dell’Emittente, www.aleticertificate.it.

“**Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.**” o “**Regolamento di Borsa**” Indica il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana del 16 luglio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010, come successivamente modificato ed integrato.

“**Responsabile del Collocamento**” indica Banca Aletti, ovvero il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive d’Offerta.

“**Sconvolgimento di Mercato**” indica, fatta eccezione per gli Indici, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche i singoli componenti il Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse medesimo. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale e/o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l’Evento Cedola n-esimo è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si protrae, per tutti i 10 Giorni Lavorativi successivi allo stesso, l’Emittente determinerà il Valore Iniziale secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

“**Società di Gestione del Risparmio**” o “**SGR**” indica la società italiana o estera e costituita ai sensi della Direttiva 85/611/CE indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione degli ETF.

“**Soggetti Collocatori**” indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.

“**Soglia Cedola**” indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore percentuale riportato come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0% e sarà equivalente per tutte le Date di Valutazione per l’Evento Cedola n-esimo. La Soglia Cedola, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, determina il Livello di Soglia Cedola, ossia il livello del Sottostante in corrispondenza del quale si verifica l’Evento Cedola n-esimo e, quindi, utile per definire l’Importo di Liquidazione Periodico n-esimo cui può aver diritto il Portatore durante la vita dei Certificati.

“**Sottostante**” indica l’Attività Sottostante o, nel caso di Certificati su Basket, il Basket Worst Of o il Basket Performance.

“**Sponsor**” o “**Istituto di Riferimento**” indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

“**Sportello di Pagamento**” indica lo sportello dell’Emittente sito in via Roncaglia n. 12, Milano.

“**Tasso di Cambio Finale**” indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Per quanto riguarda la determinazione dell’Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo*, indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea alla Data di Valutazione per l’Evento Cedola *n-esimo* e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto.

“**Tasso di Cambio Iniziale**” indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.

“**TUF**” o “**Testo Unico della Finanza**” indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

“**Valore Finale del Sottostante**” o “**Valore Finale**” indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione alla Scadenza indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Finale del Sottostante è determinato il Giorno di Valutazione Finale dall’Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione Capitale. Nell’ipotesi di Certificati su Basket, ai fini della determinazione del Valore Finale del Sottostante, il relativo Prezzo di Riferimento è calcolato (i) in caso di Basket Performance, come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket Performance dove, per la ponderazione, si utilizzano i relativi Pesi Percentuali e Pesi Assoluti indicati, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive di Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione e (ii) in caso di Basket Worst Of, applicando le regole di rilevazione di ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket; in particolare, nelle ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, ove siano previsti più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive.

“**Valore Iniziale del Sottostante**” o “**Valore Iniziale**” indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione all’Emissione indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione all’Emissione, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all’Emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato, come definitivo, nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta e Condizioni Definitive di Quotazione. Nell’ipotesi di Certificati su Basket, ai fini della determinazione del Valore Iniziale del Sottostante, il relativo Prezzo di Riferimento è calcolato (i) in caso di Basket Performance, come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket Performance dove, per la ponderazione, si utilizzano i relativi Pesi Percentuali e Pesi Assoluti indicati, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive di Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione e (ii) in caso di Basket Worst Of, applicando le regole di rilevazione di ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket; in particolare, nelle ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, ove siano previsti più Giorni di Rilevazione all’Emissione, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o

il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive.

“**Valore Nominale**” indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in forma breve Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in via Roncaglia n. 12, Milano, in qualità di emittente, assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Banca Aletti & C. S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di offerta e/o quotazione di *investment certificates* (il "**Programma**") di cui al presente Prospetto di Base, redatto in conformità all'articolo 22 del Regolamento 809/2004/CE.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni del presente Prospetto di Base, ed, in particolare, nel Glossario riprodotto in introduzione al documento.

Nell'ambito del Programma oggetto del presente Prospetto di Base, Banca Aletti & C. S.p.A. potrà emettere una o più serie di strumenti finanziari della tipologia *investment certificates* denominati "*Coupon Premium*" o "*Coupon Premium di Tipo Quanto*" (i "**Certificati**" o i "**Certificate**").

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione e si compone di:

- **Nota di Sintesi**, che riassume le informazioni chiave sull'Emittente e sugli strumenti finanziari oggetto del Programma;
- **Documento di Registrazione**, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, che contiene informazioni sull'Emittente;
- **Nota Informativa**, che contiene le caratteristiche principali ed i rischi relativi agli strumenti finanziari.

In occasione di ciascuna Emissione, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato all'Appendice del presente Prospetto di Base, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche dei Certificati. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi della Singola Emissione (la "**Nota di Sintesi della Singola Emissione**").

SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli "Elementi".

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e di emittente.

Dal momento che alcuni Elementi non devono essere riportati la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento e di emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "non applicabile".

A - AVVERTENZE		
A.1	<i>Avvertenza</i>	<p><i>La Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione al Programma di offerta al pubblico e/o di quotazione dei Certificati denominati "Coupon Premium" o "Coupon Premium di Tipo Quanto".</i></p> <p><i>Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.</i></p> <p><i>Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.</i></p> <p><i>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, e soltanto nei casi in cui detta Nota di sintesi risulti essere fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o qualora non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.</i></p>
A.2	<i>Consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati</i>	<p><i>Non applicabile.</i></p> <p><i>L'Emittente non presta il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati.</i></p>
B - EMITTENTE		
B.1	<i>Denominazione legale e commerciale dell'emittente</i>	La denominazione legale e commerciale dell'emittente è Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in forma breve Banca Aletti & C. S.p.A. (l'" Emittente " o " Banca Aletti ").
B.2	<i>Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente, suo paese di costituzione</i>	L'Emittente ha la natura giuridica di società per azioni, costituita ed operante in base al diritto italiano. La sede legale è in via Roncaglia, 12, Milano (il numero di telefono è +39 02 433 58 001).
B.4b	<i>Tendenze note riguardanti l'emittente e i settori in cui opera</i>	Non si sono verificati cambiamenti rilevanti incidenti in maniera negativa sulle prospettive dell'Emittente, né sussistono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.
B.5	<i>Gruppo di appartenenza dell'Emittente</i>	L'Emittente appartiene al gruppo bancario Banco Popolare, che fa capo al Banco Popolare Società Cooperativa, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia con il numero 5034.4 (il " Gruppo ").
B.9	<i>Previsione o stima degli utili</i>	Non applicabile.
B.10	<i>Revisione legale dei conti</i>	Le Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha revisionato i bilanci dell'Emittente chiusi, rispettivamente, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 e ha espresso in entrambi i casi un giudizio positivo senza rilievi. (la " Società di Revisione ").
B.12	<i>Informazione finanziarie e dichiarazioni dell'Emittente su cambiamenti</i>	<p>Le seguenti tabelle contengono le principali informazioni finanziarie sull'Emittente, tratte dai bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;"><u>Fondi propri e coefficienti di vigilanza</u></p>

significativi

Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci dei fondi propri e dei coefficienti di vigilanza più significativi riferiti all'Emittente alla data del 31 dicembre 2015.

Fondi Propri

(valori in migliaia di Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014
Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)	771.285	805.811
Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT1)	-	-
Totale Capitale di classe 2 (Tier2 - T2)	-	243
Totale fondi propri	771.285	806.054
Attività di rischio ponderate (RWA) / totale attivo	16,86%	16,75%

Indicatori di adeguatezza patrimoniale

(in migliaia di Euro)	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014
Attività di rischio ponderate	2.882.314	2.422.526
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)	26,76%	33,26%
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio)	26,76%	33,26%
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	26,76%	33,27%

Indicatori di rischiosità creditizia

Si segnala che gli indicatori di rischiosità creditizia sono determinati esclusivamente a livello di Gruppo, per cui non vengono pubblicati i dati sulla qualità del credito riferiti all'Emittente.

Pertanto, la seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia del Gruppo Banco Popolare alla data del 31 dicembre 2015, posti a confronto con gli stessi indicatori rilevati alla data del 31 dicembre 2014 (valori di bilancio).

	31 dicembre 2015	Dati di sistema al 31 dicembre 2015(1)	31 dicembre 2014	Dati di sistema al 31 dicembre 2014(2)
Sofferenze Lorde su Impieghi Lordi	12,27%	11,0%(**)	12,01%	10,70%(**)
Sofferenze Nette su Impieghi Netti	8,24%	4,80%(***)	7,52%	4,7%(***)
Partite Anomale Lorde su Impieghi Lordi (*)	24,19%	18,30%(**)	24,71%	18,50%(**)
Partite Anomale Nette su Impieghi Netti (*)	17,92%	10,80%(***)	17,85%	10,9%(***)
Rapporto di copertura delle sofferenze	38,32%	58,90%(**)	43,00%	60,30%(**)
Rapporto di copertura delle	31,91%	46,50%(**)	34,22%	46,60%(**)

partite anomale

Sofferenze nette su Patrimonio netto	76,04%	n.d.	74,40%	n.d.
---	--------	------	--------	------

Grandi

Esposizioni (valore ponderato) su impieghi netti	6,12%	n.d.	5,40%	n.d.
---	-------	------	-------	------

Grandi

Esposizioni su impieghi netti	61,66%	n.d.	56,89%	n.d.
--------------------------------------	--------	------	--------	------

(1) Fonte: si segnala che i dati di sistema al 31 dicembre 2015 riportati nella presente tabella sono tratti dal "Rapporto sulla stabilità finanziaria" pubblicato da Banca d'Italia in data 29 aprile 2016.

(2) Fonte: si segnala che i dati di sistema al 31 dicembre 2014 riportati nella presente tabella sono tratti dal "Rapporto sulla stabilità finanziaria" pubblicato da Banca d'Italia in data 26 maggio 2015.

(*) La voce "Partite Anomale" corrisponde ai c.d. "Crediti Deteriorati", che comprendono i crediti in sofferenza, le inadempienze probabili e i crediti scaduti deteriorati.

(**) Il dato si riferisce ai dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari italiani.

(***) Il dato si riferisce ai dati medi di sistema riferiti al "Totale sistema".

Inoltre, si segnala che al 31 dicembre 2015, le esposizioni nette oggetto di misure di concessione (cosiddette esposizioni con misure di "forbearance") riferite al Gruppo di cui Banca Aletti è parte, ammontano a 6.573,5 milioni di Euro (di cui 3.013,6 milioni di Euro deteriorate e 3.559,9 milioni di Euro non deteriorate) e sono interamente riconducibili al portafoglio dei "Crediti verso clientela".

Grandi Esposizioni

Al 31 dicembre 2015 sono state rilevate n. 18 posizioni di rischio classificate come "Grandi esposizioni" per un ammontare complessivo ("non ponderato") pari a 14.916 milioni di Euro corrispondenti ad un'esposizione ponderata pari a 1.003 milioni.

Si segnala, infine, che ciascuna delle posizioni segnalate rispetta il limite del 25% del capitale ammissibile.

Indicatori di liquidità

Si rappresenta che la gestione della liquidità relativa all'Emittente viene effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo Banco Popolare

In ragione di quanto sopra rappresentato, si segnala che gli indicatori di liquidità, relativi al *Loan to Deposit Ratio (LDT)*, al *Liquidity Coverage Ratio (LCD)* e al *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, sono pubblicati esclusivamente a livello di Gruppo, come indicato dalla circolare 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, per cui non vengono pubblicati gli indicatori di liquidità riferiti all'Emittente.

Pertanto, la seguente tabella contiene gli indicatori di liquidità del Banco Popolare, calcolati su base consolidata, alla data del 31 dicembre 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014:

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014
<i>Loan to deposit ratio (LDT)</i>	95,47%	92,27%
<i>Liquidity Coverage ratio (LCD)</i>	>180%	>100%
<i>Net Stable funding ratio (NSFR)</i>	97%	>100%

Conto economico

(valori in Euro)	31 dicembr e 2015	31 dicembr e 2014	Variazioni Percentual i
------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

Margine di interesse	184.126.071	159.974.626	15,10%
Margine di intermediazioni e Risultato netto della gestione finanziaria	249.838.327	228.649.848	9,27%
Costi operativi	(105.819.228)	(91.254.422)	15,96%
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	138.954.388	126.007.580	10,27%
Utile dell'esercizio	92.602.665	83.455.374	10,96%

Stato patrimoniale

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014	Variazione percentuale
Patrimonio Netto	929.352	836.638	11,08%
<i>- di cui capitale sociale</i>	121.164	121.164	-
Attività Finanziarie	7.090.292	6.792.123	4,39%
Passività Finanziarie	8.561.393	7.292.765	17,40%
Crediti verso clientela	1.334.051	1.548.264	-13,84%
Crediti verso banche	8.559.287	5.969.765	43,38%
Debiti verso banche	6.260.634	5.366.784	16,66%
Totale Attivo	17.097.553	14.467.156	17,28%
Raccolta Diretta <i>(in milioni di Euro)</i>	645	519	24,28%
Raccolta Indiretta <i>(in milioni di Euro)</i>	17.489	18.707	6,51%

Si precisa che nella tabella sopra riportata non viene specificato il saldo sull'interbancario dell'Emittente in quanto tale valore viene calcolato esclusivamente a livello di Gruppo dal Banco Popolare.

Coefficiente di leva finanziaria relativo all'Emittente

Il coefficiente di leva finanziaria ("leverage ratio") calcolato secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 429 del CRR, applicato all'Emittente, si è attestato, al 31 dicembre 2015, al 4,89%, mentre l'indicatore a regime è quantificato al 5,0%.

Credit spread

Il valore del *credit spread* della Capogruppo Banco Popolare rilevato il 22 aprile 2016 è pari a 226,7 *basis point*.

Si riportano di seguito le caratteristiche dell'obbligazione di riferimento utilizzata ai fini della determinazione del valore del *credit spread*: (i) denominazione: Banco Popolare 3,50 14.03.2019; (ii) codice ISIN: XS1044894944; (iii) ammontare in circolazione: 1.250.000.000 Euro; (iv) durata residua: 3 anni e 1 mese; (v) sede di

		<p>negoiazione: EuroTLX.</p> <p>L'obbligazione di riferimento è stata scelta in quanto quella più liquida tra le obbligazioni <i>plain vanilla</i> con durata compresa tra 2 e 5 anni. In particolare, si segnala che il rischio di credito incorporato nell'obbligazione "Banco Popolare 3,50 14.03.2019" (ISIN: XS1044894944) è comparabile a quello di una eventuale obbligazione emessa da Banca Aletti. Tale titolo pertanto è rappresentativo del <i>credit spread</i> che sarebbe applicabile all'Emittente.</p> <p>Inoltre, il <i>credit spread</i> della Capogruppo Banco Popolare calcolato come media dei valori giornalieri nei 14 giorni di calendario antecedenti il 22 aprile 2016 (incluso) è pari a 247,3 <i>basis point</i> e risulta superiore al <i>credit spread</i> riferito ad un paniere di obbligazioni a tasso fisso <i>senior</i>, di emittenti finanziari europei con <i>rating</i> tra BBB- e BBB+ e con medesima durata residua dell'obbligazione (calcolato facendo riferimento alle curve IGEEFB03 e IGEEFB 04, debitamente interpolate, come elaborate da Bloomberg), rilevato alla stessa data (pari a 63,2 <i>basis point</i>).</p> <p><u>Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente</u></p> <p>Dal 31 dicembre 2015, data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione contabile, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.</p> <p><u>Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale individuale dell'Emittente</u></p> <p>Alla data della presente Nota di Sintesi, non si segnalano cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale individuale dell'Emittente dopo il 31 dicembre 2015, data delle ultime informazioni finanziarie pubblicate.</p>
B.13	Fatti recenti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità	Non si è verificato alcun fatto recente nella vita di Banca Aletti che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Dipendenza da altri soggetti all'interno del Gruppo	L'Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Banco Popolare Società Cooperativa.
B.15	Principali attività dell'Emittente	Il modello industriale del Gruppo concentra in Banca Aletti le attività di <i>investment banking</i> e di <i>private banking</i> . In particolare, il modello organizzativo adottato prevede l'accentramento sulla controllata Banca Aletti delle posizioni di rischio e dei flussi operativi concernenti la negoziazione di titoli, derivati <i>over the counter</i> ed altre attività finanziarie. In aggiunta, si specifica inoltre che l'Emittente svolge attività di (i) promozione e cura di operazioni di mercato primario; (ii) negoziazione sui mercati dell'intera gamma degli strumenti finanziari del Gruppo per la clientela <i>corporate</i> , <i>private</i> e privati o per la gestione dei propri rischi; (iii) sviluppo di prodotti finanziari innovativi; (iv) analisi di modelli quantitativi per la valutazione e la gestione di prodotti finanziari complessi; (v) supporto alle politiche di vendita delle reti commerciali nella negoziazione in strumenti finanziari; (vi) offerta di prodotti e servizi per la clientela <i>private</i> tramite lo sviluppo di strategie di vendita che elevino la "customer satisfaction"; (vii) gestione su base individuale di portafogli di investimento per la clientela del Gruppo (<i>private</i> , privati, istituzionale); (viii) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. L'Emittente presta, inoltre, tutti i servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5 del Testo Unico della Finanza, ad eccezione della gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Si segnala, altresì, che la Banca svolge attività di concessione di crediti alla clientela.
B.16	Compagnie sociali e legami di controllo	Ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, l'Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Banco Popolare Società Cooperativa che detiene una partecipazione diretta pari al 83,44%. La Capogruppo esercita le proprie funzioni di direzione e coordinamento anche attraverso la nomina di propri esponenti nel Consiglio di Amministrazione della controllata. Le funzioni di direzione e

		coordinamento sono esercitate attraverso dei comitati di gruppo che hanno il compito di indirizzare, coordinare e controllare le attività delle società controllate.										
B.17	Rating dell'Emittente	<p>All'Emittente è stato assegnato un giudizio di <i>rating</i> da parte dell'agenzia internazionale <i>Fitch Ratings</i> che opera nell'Unione Europea e che ha ottenuto la registrazione a norma del Regolamento n. 1060/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito.</p> <p>Nella tabella che segue, sono riportati i livelli di <i>rating</i> che, alla data della presente Nota di Sintesi risultano attribuiti all'Emittente dalla summenzionata agenzia internazionale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agenzia</th> <th>Breve termine</th> <th>Lungo termine</th> <th>Outlook (trend)</th> <th>Data di ultimo aggiornamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FITCH RATINGS</td> <td>B</td> <td>BB</td> <td>Negativo</td> <td>21/04/2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per maggiori informazioni in merito al <i>rating</i> assegnato all'Emittente da parte delle agenzie di <i>ratings</i>, si rinvia all'Elemento D.2 ("Principali rischi relativi all'Emittente") della presente Nota di Sintesi.</p>	Agenzia	Breve termine	Lungo termine	Outlook (trend)	Data di ultimo aggiornamento	FITCH RATINGS	B	BB	Negativo	21/04/2016
Agenzia	Breve termine	Lungo termine	Outlook (trend)	Data di ultimo aggiornamento								
FITCH RATINGS	B	BB	Negativo	21/04/2016								
C - STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE												
C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi a quotazione	<p>I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati che conferiscono al portatore il diritto di ricevere importi periodici eventuali, al realizzarsi di determinate condizioni, e un importo di liquidazione che sarà determinato sulla base dell'andamento [di un'attività finanziaria sottostante]/[di un <i>basket</i> di attività finanziarie], fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p> <p>I Certificati sono di tipo ["quanto"/"non quanto"].</p> <p>Codice di identificazione dei Certificati</p> <p>Il Codice ISIN dei Certificati è [[•]].[in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella tabella allegata alla Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, riepilogativa delle informazioni fondamentali relative a ciascuna serie di Certificati (la "Tabella").]</p>										
C.2	Valuta di emissione dei Certificati	I Certificati sono denominati in Euro.										
C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. I Certificati non possono essere venduti o offerti negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.										
C.8	Descrizione dei diritti connessi ai Certificati	<p>I Certificati, conferiscono all'investitore il diritto di ricevere dall'Emittente, durante la loro vita, importi periodici eventuali a condizione che il valore [dell'attività finanziaria sottostante]/[in caso di <i>Basket Performance</i>: del <i>basket</i> di attività finanziarie]/[in caso di <i>Basket Worst-Of</i>: dell'attività finanziaria componente il <i>basket</i> con la peggiore variazione percentuale] sia superiore al relativo Livello di Soglia Cedola.</p> <p>Alla scadenza, il Certificato dà diritto a ricevere dall'Emittente un importo di liquidazione, da determinarsi sulla base dell'andamento [del sottostante]/[del <i>basket</i>], fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cfr. elemento D.6).</p> <p>L'esercizio dei Certificati alla scadenza, da parte dei Portatori, è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza.</p> <p>Per ulteriori informazioni si veda l'elemento C.18.</p>										

	Ranking	Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto <i>pari passu</i> con gli altri crediti chirografari dell'Emittente fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
	Restrizioni all'esercizio dei diritti connessi ai Certificati	I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari 6, 20123 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza e al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob. Il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..
C11	Ammissione a quotazione dei Certificati	<p>Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato SeDeX relativamente al Programma di emissione dei Certificati , con provvedimento n. LOL-002926 del 29 aprile 2016.</p> <p>[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà entro la Data di Emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso [il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.]/[presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]]/[presso l'internalizzatore sistematico denominato [•]]. [Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi a quotazione entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. Banca Aletti fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet.][L'Emittente richiederà l'ammissione dei Certificati alla negoziazione [su sistemi multilaterali di negoziazione] / [presso internalizzatori sistematici.]</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissione a quotazione dei Certificati presso il mercato SeDeX, con provvedimento n. LOL [•] del [•].]</p> <p>[L'Emittente non richiederà l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici] / [[L'Emittente si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'investitore] / [L'Emittente non si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'investitore, riservandosi la mera facoltà di riacquistare i Certificati in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione.]</p>
C15	Incidenza del valore del Sottostante sul valore dei Certificati	<p>Il valore del Certificato dipende dall'andamento dell'Attività Sottostante o delle attività finanziarie componenti il Basket rispetto al Livello di Soglia Cedola e al Livello Barriera.</p> <p>In particolare, variazioni positive dell'Attività Sottostante o delle attività finanziarie componenti il Basket potranno avere un impatto positivo sul valore dei certificati poiché la corresponsione dei pagamenti periodici eventuali e dell'importo di liquidazione alla scadenza dipende, tra l'altro, dall'andamento del Sottostante.</p> <p>Il valore del Certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità [dell'Attività Sottostante] [delle attività finanziarie che compongono il <i>basket</i>], [ovvero i dividendi attesi, data la natura azionaria del Sottostante], i tassi di interesse, il tempo mancante alla Data di Scadenza [e la correlazione tra le attività finanziarie dal momento che si tratta di Certificati su Basket].</p>
C16	Data di scadenza e data di esercizio	<p>La Data di Scadenza dei Certificati è [[•]][in caso di emissioni multiple: indicata, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella].</p> <p>Trattandosi di Certificati di stile europeo con esercizio automatico, la Data di Esercizio coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale [in caso di emissioni multiple:, indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella].</p>
C17	Descrizione delle modalità di regolamento	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (<i>cash settlement</i>).
C18	Descrizione delle modalità secondo le quali si	I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere degli importi di liquidazione periodici, qualora si verifichi l'Evento Cedola in corrispondenza di date prefissate (ciascuno un Importo di Liquidazione

	<p><i>generano i proventi delle attività finanziarie</i></p>	<p>Periodico), e, alla scadenza, un importo di liquidazione che varierà in funzione del verificarsi o meno dell'Evento Barriera (l'Importo di Liquidazione Capitale).</p> <p>Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei valori del Sottostante (ossia il Valore Iniziale del Sottostante e il Valore Finale del Sottostante), si rinvia al successivo Elemento C.19 della presente Nota di Sintesi.</p> <p>Importo di Liquidazione Periodico</p> <p>Se in una delle seguenti date di valutazione [•][...], [<i>in caso di Certificati su singola Attività Sottostante o su Basket Performance</i>: il valore del Sottostante sia superiore rispetto al prodotto tra la Soglia Cedola [del [•]%/][<i>in caso di emissioni multiple</i>], il cui valore percentuale è indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella,] e il Valore Iniziale (il Livello di Soglia Cedola) / [<i>in caso di Basket Worst Of</i>: il valore dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale sia superiore al prodotto tra la Soglia Cedola [del [•]%/] e il corrispondente Valore Iniziale (Livello di Soglia Cedola),] (l'Evento Cedola), l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione Periodico calcolato moltiplicando il Valore Nominale pari a [•] [per [•]%/][<i>in caso di emissioni multiple</i>: per la percentuale indicata, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella] (la Cedola Periodica). [<i>In caso di Certificati non Quanto</i>: Tale importo sarà inoltre moltiplicato per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale e il Tasso di Cambio Finale relativi alla valuta di denominazione del Sottostante contro l'Euro].</p> <p>Se in una delle date di valutazione sopra indicate non si verifica l'Evento Cedola, l'investitore non riceverà alcun Importo di Liquidazione Periodico.</p> <p>Importo di Liquidazione Capitale</p> <p>Alla data di scadenza del Certificato, ossia il [•], l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione Capitale che varierà in funzione del verificarsi o meno dell'Evento Barriera.</p> <p>Se, nel Giorno di Valutazione Finale, ossia il [•] [<i>in caso di emissioni multiple</i>: giorno indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella], [<i>in caso di Certificati su singola Attività Sottostante o su Basket Performance</i>] il Valore Finale del Sottostante risulti essere pari o inferiore rispetto al prodotto tra la Barriera [del [•]%/][<i>in caso di emissioni multiple</i>: indicata, in valore percentuale, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella] e il Valore Iniziale (il Livello Barriera)/[<i>in caso di Basket Worst Of</i>: il Valore Finale dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale risulti essere pari o inferiore rispetto al prodotto tra la Barriera [del [•]%/] e il corrispondente Valore Iniziale (il Livello Barriera)] (l'Evento Barriera), l'investitore riceverà un importo pari al prodotto tra Valore Nominale di [•] e il rapporto tra il Valore Finale ed il Valore Iniziale.</p> <p>Se nel Giorno di Valutazione Finale, l'Evento Barriera non si verifica, l'investitore riceverà un importo pari al Valore Nominale di [•].</p> <p>[<i>In caso di Certificati non Quanto</i>: l'Importo di Liquidazione Capitale sarà inoltre moltiplicato per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale e il Tasso di Cambio Finale relativi alla valuta di denominazione del Sottostante contro l'Euro.]</p>
C.19	<p><i>Prezzo di esercizio o prezzo definitivo del sottostante</i></p>	<p>[Il Valore Iniziale del Sottostante sarà rilevato [il [•][...]] [<i>in caso di emissioni multiple</i>: nel/i Giorno/i di Rilevazione all'Emissione indicato/i, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella].] [Il Valore Iniziale del Sottostante corrisponde [al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione all'Emissione] / [<i>in caso di più Giorni di Rilevazione all'Emissione</i>] [alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento [<i>in caso di Certificati su Basket Worst Of</i>: delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of] rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione]. [Il Valore Iniziale definitivo [del Sottostante]/[<i>in caso di Certificati su Basket Worst Of</i>: delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of] sarà riportato nell'Avviso Integrativo [e nelle Condizioni Definitive di Quotazione].]</p> <p>[Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•][<i>in caso di emissioni multiple</i>: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella.]]</p> <p>[Il Valore Finale del Sottostante sarà rilevato [il [•]] [<i>in caso di emissioni multiple</i>: nel/i Giorno/i di Rilevazione alla Scadenza indicato/i, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella]. Il Valore Finale corrisponde [al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione alla Scadenza] / [<i>in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza</i>] [alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento [<i>in caso di Certificati su Basket Worst Of</i>: delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of]</p>

rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza].

[[In caso di Certificati su Basket Performance] Ai fini della determinazione del Valore Iniziale e del Valore Finale del Sottostante, il Prezzo di Riferimento è calcolato come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket dove, per la ponderazione, si utilizzano i rispettivi pesi indicati nel successivo Elemento C.20 della presente Nota di Sintesi]

[[In caso di Certificati su Basket Worst Of] Ai fini della determinazione del Valore Iniziale e del Valore Finale del Sottostante, il Prezzo di Riferimento è calcolato applicando le regole di rilevazione di ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket, indicate nel successivo Elemento C.20 della presente Nota di Sintesi].

C.20 *Descrizione del tipo di sottostante e reperibilità delle informazioni relative a tale sottostante*

Il Sottostante è [una singola attività finanziaria] [un Basket Performance] / [un Basket Worst Of].

In particolare, il Sottostante è [rappresentato da [un [basket di] [titolo/i [azionario] / [obbligazionario] / [titolo di debito] [negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] / [negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri] / [un [basket di] tasso/i di interesse] / una [un basket di] valuta/e/ [una[un basket di] merce/i / contratto/i future su merce] / [un [basket di] [indice azionario] / [obbligazionario] / [di commodities] / [di futures di commodities] / [di inflazione] / [di valute] / [un [basket di] ETF] / [un contratto derivato (future, opzione o swap) relativo a [•]]][in caso di emissioni multiple: indicato, in relazione a ciascuna serie, nella Tabella].

Le quotazioni correnti [del Sottostante]/[delle attività finanziarie componenti il Basket] sono riportate dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Sulle pagine informative, quali Reuters e Bloomberg, sono disponibili informazioni anche circa la volatilità [del Sottostante]/[delle attività finanziarie componenti il Basket]. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali sono pubblicate sul sito internet [dell'emittente del Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell'emittente dell'Attività Sottostante]/[degli emittenti delle attività finanziarie componenti il Basket (ove disponibili) e presso la sede degli stessi].

[[In caso di Certificati su Basket Performance] Si riporta di seguito l'indicazione puntuale delle attività finanziarie componenti il Basket Performance, con i relativi Pesi [[in caso di offerta] Percentuali] [[in caso di quotazione]ed Assoluti].

Denominazione dei componenti il Basket	ISIN	[Pesi Percentuali]	[Pesi Assoluti]
[•]	[•]	[•]	[•]
[...]	[...]	[...]	[...]

]

[[In caso di Certificati su Basket Worst Of] Si riporta di seguito l'indicazione puntuale delle attività finanziarie componenti il Basket Worst Of.

Denominazione dei componenti il Basket	ISIN
[•]	[•]
[...]	[...]

]

D - RISCHI

D.2 *Principali rischi*

Rischio Emittente espresso dal livello del credit spread: si richiama l'attenzione

*relativi
all'Emittente*

dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente non è possibile determinare il valore del *credit spread* (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione *plain vanilla* di riferimento dell'Emittente e il tasso *interest rate swap* di durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente. A tal riguardo, si segnala che il *credit spread* della Capogruppo rilevato il 22 aprile 2016 è pari a 226,7 *basis point*. Inoltre, il medesimo indicatore calcolato come media dei valori giornalieri nei 14 giorni di calendario antecedenti il 22 aprile 2016 (incluso) è pari a 247,3 *basis point* e risulta superiore al *credit spread* riferito ad un paniere di obbligazioni a tasso fisso *senior*, di emittenti finanziari europei con rating tra BBB- e BBB+ e con medesima durata residua dell'obbligazione, rilevato alla stessa data (pari a 63,2 *basis point*).

Considerato che un elevato livello di *credit spread* è espressione di un rischio di credito dell'Emittente valutato dal mercato come significativo, si invita l'investitore a considerare anche tale indicatore al fine di un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.

Rischio di credito: si definisce "*rischio di credito*" il rischio che un debitore dell'Emittente - in tal caso si parla allora più specificatamente di "*rischio di controparte*" - non adempia alle proprie obbligazioni ovvero subisca un deterioramento del proprio merito di credito. La Banca è esposta ai rischi tradizionali relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. La valutazione delle possibili perdite in cui l'Emittente potrebbe incorrere relativamente alle singole esposizioni creditizie e al complessivo portafoglio degli impieghi dipende da molteplici fattori, tra cui l'andamento delle condizioni economiche generali o relative a specifici settori produttivi, la variazione del rating delle singole controparti, il peggioramento della posizione competitiva delle controparti, l'eventuale cattiva gestione delle imprese o delle controparti affidate, il livello di indebitamento delle famiglie ed altri fattori esterni quali i requisiti legali e regolamentari. Al riguardo, si evidenzia che nel modello di *business* dell'Emittente la concessione di prestiti alla clientela non costituisce l'attività prevalente. Ciò premesso, si segnala che gli indicatori relativi alla qualità del credito sono determinati esclusivamente a livello di Gruppo. Per completezza, si fa presente altresì, che non vengono pubblicati dati sulla qualità del credito specificamente riferiti all'Emittente.

Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati: Banca Aletti negozia contratti derivati su un'ampia varietà di prodotti, quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi/indici azionari, *commodities* e diritti di credito, sia con controparti istituzionali, ivi inclusi *broker* e *dealer*, banche commerciali, banche di investimento, fondi e altri clienti istituzionali, sia con altri clienti non istituzionali del Gruppo Banco Popolare. Tali operazioni espongono la Banca al rischio che la controparte dei contratti derivati sia inadempiente alle proprie obbligazioni o divenga insolvente prima della scadenza del relativo contratto, quando Banca Aletti vanta ancora un diritto di credito nei confronti di tale controparte. Tuttavia sono preferite le controparti di mercato con le quali sono attivi accordi di prestazione di collaterale, con particolare riferimento agli ISDA - *Credit Support Annex*, al fine di ridurre significativamente il rischio di credito. Al 31 dicembre 2015, le posizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi facenti capo a Banca Aletti sono pari a 482.573 unità, per un valore netto complessivo (*fair value*), pari a -5.366.506 migliaia di Euro, pari alla differenza tra il *fair value* positivo (3.138.857 migliaia di Euro) e il *fair value* negativo (-8.505.363 migliaia di Euro). Con riferimento alle posizioni in strumenti derivati di cui sopra, si rappresenta che la Banca detiene contratti derivati finanziari "*over the counter*" (il cui rischio di adempimento della controparte grava sull'Emittente) con finalità di negoziazione. Al riguardo, si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2015 i derivati finanziari "*over the counter*" detenuti dall'Emittente evidenziano un valore positivo complessivo pari a 2.703.570 migliaia di Euro ed un valore negativo complessivo pari a 2.644.738 di Euro. Si evidenzia che l'Emittente svolge la funzione di controparte di operazioni in derivati OTC per la capogruppo ed anche per le altre società del proprio Gruppo di appartenenza, con l'assunzione del rischio di controparte connesso alle stesse.

Rischio di concentrazione: strettamente connesso al rischio di credito, se non addirittura da considerare una sua componente, è il "*rischio di concentrazione*" che deriva da

esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse o del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartengono alla medesima area geografica. La valutazione delle possibili perdite in cui la Banca potrebbe incorrere, derivanti dall'inadempimento della controparte, relativamente alla singola esposizione creditizia e al complessivo portafoglio degli impieghi è un'attività intrinsecamente incerta dipendente da molti fattori. Al riguardo, si precisa che l'esposizione dell'Emittente nei confronti della Capogruppo Banco Popolare, al 31 dicembre 2015, ammonta a 10.792 milioni di Euro (a fronte di un attivo totale pari ad Euro 17 miliardi), con ponderazione nulla per effetto delle esenzioni ai sensi dell' art. 400 del CRR in quanto riferita a rapporti con società del Gruppo. Tale esposizione è composta, per un ammontare pari ad milioni di Euro da concessione di crediti (di cui 7.450 milioni di euro attraverso la sottoscrizioni di obbligazioni emesse in via riservata dalla Capogruppo) e per un importo pari a 2.156 milioni di Euro da attività finanziarie costituite da contratti derivati "over the counter" ed obbligazioni emesse dalla Capogruppo rivenienti dall'attività svolta da Banca Aletti sul mercato secondario. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, emerge che l'operatività attuale dell'Emittente e quella futura è condizionata in modo significativo da rapporti di natura commerciale e finanziaria con parti correlate. Alla data della presente Nota di Sintesi, si ritiene che la posizione finanziaria dell'Emittente è tale da permettere l'adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari.

Rischio connesso al rating di tipo speculativo assegnato all'Emittente: il merito di credito dell'Emittente viene misurato, *inter alia*, attraverso il *rating* assegnato da alcune delle principali agenzie internazionali registrate ai sensi del Regolamento n. 1060/2009/CE. L'eventuale deterioramento del *rating* dell'Emittente potrebbe essere indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato ovvero dei problemi connessi con il quadro economico nazionale. Si segnala che in data 19 maggio 2014 *Fitch Ratings* ha iniziato a pubblicare i rating di Banca Aletti. Al riguardo, si segnala che i *rating* assegnati all'Emittente dalla suddetta agenzia rientrano nella categoria dei giudizi speculativi.

Rischio relativo agli esiti degli accertamenti ispettivi da parte della CONSOB: in data 22 maggio 2014 la Consob ha avviato nei confronti di Banca Aletti una verifica ispettiva ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**" o il "**TUF**"). Nel corso delle verifiche, gli ispettori hanno richiesto l'esibizione della documentazione e hanno formulato richieste attinenti all'oggetto dell'incarico. La Banca ha messo a disposizione dei funzionari Consob la documentazione e ha fornito note di risposta alle richieste. In data 28 novembre 2014 sono terminati gli accertamenti ispettivi presso la Banca. Con lettera datata 10 luglio 2015, detta Autorità di Vigilanza ha fatto pervenire le risultanze in merito agli accertamenti ispettivi effettuati presso l'Emittente effettuando un richiamo di attenzione su alcune aree di miglioramento, come di seguito dettagliate. In particolare, Consob, ha richiamato l'attenzione di Banca Aletti su alcune aree di miglioramento relative all'attività di strutturazione e distribuzione di prodotti di propria emissione, nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, con specifico riguardo ai seguenti aspetti: (i) - identificazione del *target* di clientela (*target market*); (ii) fase di strutturazione (*product design*); (iii) processo di *pricing* dei *certificates*; (iv) processo di verifica (*product testing*); (v) processione di revisione (*review process*).

L'Autorità di Vigilanza ha chiesto dunque che l'Organo Amministrativo di Banca Aletti adotti dedicate e tempestive iniziative correttive volte al superamento dei profili di attenzione riscontrati nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e che gli interventi che la Banca è tenuta ad effettuare siano completati in una tempistica ragionevolmente contenuta. Consob ha chiesto, altresì, di trasmettere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF, aggiornamenti periodici con cadenza semestrale con riguardo agli interventi migliorativi che la Banca è tenuta ad effettuare. In data 15 settembre 2015 e in data 13 aprile 2016, come richiesto dall'Autorità di Vigilanza, la Banca ha effettuato i primi due riscontri alle richieste di aggiornamento periodico dell'Autorità di Vigilanza, corredate dalle osservazioni del Collegio Sindacale e del Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità

Rischio connesso al possibile mutamento del soggetto di controllo dell'Emittente: in data 23 marzo 2016, previa approvazione da parte dei rispettivi organi amministrativi, la

Capogruppo Banco Popolare e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. hanno sottoscritto un protocollo d'intesa al fine di realizzare un'operazione di fusione da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria in forma di società per azioni che svolgerà, al contempo, la funzione di banca e di *holding* capogruppo con funzioni operative nonché di coordinamento e di direzione unitaria su tutte le società appartenenti al nuovo gruppo.

Rischio relativo all'esposizione nei confronti del debito sovrano: al 31 dicembre 2015, Banca Aletti risulta esposta nei confronti del debito sovrano dell'Italia. L'esposizione nei confronti del debito sovrano dell'Italia dall'Emittente al 31 dicembre 2015 ammonta complessivamente, in termini di valori di bilancio, a 1.628.721 migliaia di Euro (contro un dato al 31 dicembre 2014 pari a 700.233 migliaia di Euro) e rappresenta il 22,97% del totale attività finanziarie al 31 dicembre 2015. Circa il 99% dell'esposizione complessiva è rappresentata da titoli di debito con scadenza entro l'anno 2016. Eventuali tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la volatilità degli stessi potrebbero avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie: le attività dell'Emittente sono soggette a specifiche regolamentazioni nazionali ed europee relative al settore di appartenenza. La normativa applicabile alle banche, cui l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui gli istituti di credito possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e la solidità degli stessi, limitandone l'esposizione al rischio. La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali, le quali, in ottica prospettica, potrebbero condizionare negativamente l'operatività della Banca, comportando un incremento dei costi operativi e/o provocando effetti negativi sulla situazione economica e patrimoniale della stessa.

A partire dal 1° gennaio 2014, parte della normativa di vigilanza a livello europeo è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III (recepiti dalla Direttiva 2013/36 UE, c.d. CRD IV, e dal Regolamento UE n. 575/2013, c.d. CRR), principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di *policy* e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ("**BRRD**"), pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "*bail-in*", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale delle obbligazioni, nonché la conversione in titoli di capitale delle stesse, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima di tale data. Per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del "*bail-in*", si rinvia al fattore rischio denominato "*Rischio connesso all'utilizzo del bail-in*" contenuto nell'Elemento D.6

della presente Nota di Sintesi. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. In più, la Direttiva 2014/49/UE (c.d. *Deposit Guarantee Schemes Directive* o "DGSD") ha istituito lo schema unico di garanzia dei depositi. Tale nuovo meccanismo di finanziamento è anch'esso basato su contribuzioni *ex-ante* (come il Fondo di risoluzione unico). Le novità normative sopra descritte hanno un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo Banco Popolare, in quanto impongono l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. In generale, nonostante l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti descritto nel presente paragrafo, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.

Rischio di mercato: è il rischio provocato dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente, causato da fluttuazioni delle variabili di mercato o per il verificarsi di fattori che compromettono la capacità di rimborso dell'emittente di tali strumenti (spread di credito), che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.

Rischio operativo: il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dal non corretto funzionamento delle procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane e dei sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Rischio di liquidità: è il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. Un deterioramento della liquidità dell'Emittente potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente. Al riguardo si rappresenta che la gestione della liquidità relativa all'Emittente viene effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo Banco Popolare. Pertanto, la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità della Capogruppo di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti e non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, ovvero da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria e all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico: la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui la Banca opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, gli investimenti delle imprese, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzione del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità e sulla solidità patrimoniale dello stesso.

Infine, si segnala che la Banca Centrale Europea ("BCE") nel corso dell'esercizio 2014 ha eseguito, a livello globale, un *Comprehensive Assessment* e, nello specifico, un esame dei rischi e della qualità degli *asset* iscritti nel bilancio delle banche (c.d. *asset quality review*) nonché uno stress test. Tale attività trova legittimazione nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio (ossia il regolamento istitutivo dell'Unione Bancaria) ed è stata condotta nei confronti dei principali istituti bancari europei, tra cui il Banco Popolare, capogruppo del Gruppo di cui fa parte Banca Aletti.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso: alla data della presente Nota di Sintesi, sussistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell'Emittente in relazione

		<p>all'attività caratteristica dallo stesso svolta. In particolare, tali procedimenti si riferiscono prevalentemente ad azioni revocatorie ed a reclami della clientela per l'attività di intermediazione in strumenti finanziari.</p> <p><u>Rischio connesso agli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati presso l'Emittente dalla Guardia di Finanza:</u> si segnala che, a conclusione di un controllo sull'operatività in single stock future del 2010, la Guardia di Finanza di Milano in data 6 ottobre 2015 ha notificato un processo verbale di constatazione nel quale contesta che tre operazioni configurerebbero abuso di diritto. Secondo i verificatori tali operazioni, pur formalmente su futures, avrebbero in realtà la sostanza economica del prestito titoli e risponderebbero alla finalità - perseguita dalla presunta controparte non residente - di eludere l'applicazione delle ritenute sui dividendi delle azioni italiane costituenti il sottostante dei future. Gli aspetti rilevati dalla Guardia di Finanza in tale sede, sono analoghi a quelli che la Guardia di Finanza formulò nel 2013 con riferimento ai periodi d'imposta dal 2005 al 2009 e che l'Agenzia delle Entrate in sede di adesione fece propri solo parzialmente, rideterminandone il contenuto con fondamentali cambiamenti. A norma dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, la Direzione Regionale Lombardia ("DRE"), Ufficio Grandi Contribuenti, funzionalmente competente, in data 28 ottobre 2015 ha notificato alla Banca un questionario in cui, facendo proprie in via preliminare le conclusioni della Guardia di Finanza, ha richiesto di fornire chiarimenti in merito alle operazioni contestate. A tal riguardo, l'Emittente ha depositato nei termini la risposta, per dimostrare che le operazioni non sono state effettuate al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali e per evidenziare l'infondatezza, erroneità e assoluta carenza probatoria della tesi della Guardia di Finanza, come già emerso nell'adesione del 2014.</p> <p>La DRE, alla luce dei chiarimenti forniti, ha rivisto la pretesa impositiva derivante dalle contestazioni contenute nel processo verbale di constatazione, valutando abusiva una sola delle operazioni contestate. In coerenza con il nuovo convincimento, la DRE in data 25 febbraio 2016 ha emesso gli avvisi di accertamento (prot.2016/39542 e 2016/39543) con il quale ha richiesto il versamento di: (i) Euro 9.870 a titolo di IRAP, oltre sanzioni per euro 5.922 e interessi per euro 1.624,09; e (ii) Euro 5.944 a titolo di ritenute, oltre a sanzioni per euro 4.508 e interessi per euro 978,07.</p> <p>Al riguardo, la Banca, pur convinta della correttezza e della legittimità anche fiscale del proprio operato, per mere valutazioni di economicità ha valutato preferibile rinunciare a proporre ricorso, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un terzo, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. A tal fine, la Banca ha dunque pagato prima che decorressero i termini per impugnare gli avvisi, il complessivo importo di Euro 21.917,91, comprensivo di imposte, sanzioni, interessi, e spese di notifica ed ha chiuso la vicenda relativa alle predette irregolarità.</p>
D.6	<p>Principali rischi connessi all'investimento nei Certificati</p>	<p><u>Rischi connessi alla complessità dei Certificati:</u> i Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. In generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.</p> <p><u>Rischio di credito per l'investitore:</u> è il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dai Certificati nei confronti degli investitori. Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione - incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e, in particolare, al Capitolo 3</p>

(“Fattori di Rischio”) del suddetto Documento di Registrazione.

Rischio connesso all’assenza di garanzie relative ai Certificati: il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei Certificati è garantito unicamente dal patrimonio dell’Emittente. I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal Fondo Nazionale di Garanzia. Banco Popolare Società Cooperativa, società a capo del Gruppo a cui appartiene l’Emittente, non garantisce i pagamenti dovuti da quest’ultimo in relazione ai Certificati.

Rischio di perdita del capitale investito: l’investitore incorrerà in una perdita del capitale investito laddove, a scadenza, il valore del Sottostante sia inferiore oppure uguale al Livello Barriera.

In tal caso, il Portatore parteciperà alla variazione negativa registrata dal Sottostante, potendo subire una perdita totale del capitale investito ove tale variazione negativa del Sottostante corrisponda al 100% del suo valore.

Infatti, in tale ipotesi, il Portatore riceverà un importo in Euro pari al prodotto fra il Valore Nominale del Certificato e [il rapporto fra il Valore Finale ed il Valore Iniziale del Sottostante] [in caso di Certificati su Basket: il rapporto fra il Valore Finale ed il Valore Iniziale dell’attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale].

Per maggiori dettagli rispetto al rischio relativo all’Evento Barriera, si rinvia al successivo fattore di rischio denominato “Rischio relativo al posizionamento della Barriera”.

[[Nell’ipotesi di Certificati di tipo non Quanto] L’investitore potrebbe incorrere in una perdita del capitale investito anche, qualora non si sia verificato l’Evento Barriera, nell’ipotesi di andamento sfavorevole del tasso di cambio. In tal caso, l’Importo di Liquidazione Capitale pagabile alla scadenza potrebbe risultare inferiore al Valore Nominale dei Certificati qualora il Tasso di Cambio Finale della valuta di denominazione del Sottostante contro l’Euro sia superiore al relativo Tasso di Cambio Iniziale.]

Rischio relativo al posizionamento della Barriera: la Barriera rappresenta la percentuale del Valore Iniziale del Sottostante (per la determinazione del Livello Barriera), in corrispondenza o al di sotto del quale il Portatore parteciperà alla eventuale variazione negativa del Sottostante. Pertanto, più alta sarà la Barriera, maggiore sarà la probabilità che a scadenza il Sottostante assuma un valore inferiore al Livello Barriera e maggiore sarà la possibilità di registrare una perdita del capitale investito.

[[In caso di Certificati su Basket Worst of] Si segnala che il Livello Barriera sarà specificamente calcolato per ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket. L’Evento Barriera dovrà, quindi, essere rilevato con riferimento a più attività finanziarie; pertanto, dovendo prendere in considerazione quella con l’andamento peggiore, sarà maggiore la probabilità che il suddetto evento si verifichi.]

Rischio di cambio per i Certificati non Quanto: per i Certificati non Quanto, il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall’Euro, è necessario tenere presente che tutti gli importi che saranno dovuti ai sensi dei Certificati dipenderanno anche dal valore che assume il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale relativi alla valuta di denominazione del Sottostante contro l’Euro. Di conseguenza, un eventuale deprezzamento della Divisa di Riferimento del Sottostante nei confronti dell’Euro comporterà una riduzione degli importi di pagamento dovuti, che potrebbe essere anche significativa.]

Rischio relativo al posizionamento della Soglia Cedola: la Soglia Cedola del [•]% è il valore percentuale del Valore Iniziale del Sottostante (il Livello di Soglia Cedola), al di sopra del quale si verifica l’Evento Cedola. Pertanto, più alta sarà la Soglia Cedola, maggiore è la probabilità che l’investitore non ottenga alcun Importo di Liquidazione Periodico.

[[In caso di Certificati su Basket Worst Of] Si segnala che il Livello di Soglia Cedola sarà specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket. Di conseguenza, dovendo prendere in considerazione quella con l’andamento peggiore al fine della rilevazione dell’Evento Cedola, sarà minore la probabilità che il suddetto evento si verifichi.]

Rischio relativo al mancato pagamento dell’Importo di Liquidazione Periodico: l’investitore deve tenere presente che ogni singolo Importo di Liquidazione Periodico è corrisposto solo qualora si verifichi l’Evento Cedola, e cioè nell’ipotesi in cui il valore [del

Sottostante] / [del componente del Basket Worst Of con la peggiore variazione percentuale], alle corrispondenti date di valutazione, sia superiore al relativo Livello di Soglia Cedola.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in": in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la BRRD) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il "bail-in" consiste nel potere dell'Autorità di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*.

Nell'ambito delle "restanti passività", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis

della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischi relativi alla vendita dei Certificati prima della scadenza: qualora l’investitore intenda vendere i Certificati, prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui le caratteristiche o l’assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“*Rischio di Liquidità*”); la variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato (“*Rischio di prezzo*”); la presenza di costi/commissioni (“*Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati*” e “*Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione*”). Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del Prezzo di Emissione.

Rischio di liquidità: è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Emissione. [Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l’ammissione alla quotazione per i Certificati con provvedimento n. [•] del [•].] [L’Emittente [ha richiesto]/richiederà [, entro la data di emissione,] l’ammissione dei Certificati, [alla quotazione presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.] [e/o] / [alla negoziazione] [su sistemi multilaterali di negoziazione] / [presso internalizzatori sistematici]]. L’ammissione alla [quotazione] [negoziazione] non costituisce una garanzia di un elevato livello di liquidità.]

Si precisa che nel caso di quotazione presso i mercati regolamentati, l’Emittente esercita altresì funzioni di *specialista*. Ai sensi dell’articolo IA.7.4.2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, non sono previsti obblighi di *spread* (differenziale massimo tra quotazione denaro e quotazione lettera) relativamente ai Certificati. Tale circostanza può avere impatto negativo sul prezzo ottenibile in fase di smobilizzo dell’investimento e dunque sulla liquidità del titolo.

[L’Emittente non richiederà l’ammissione a quotazione dei Certificati.]

[In caso di mancata [quotazione] [negoziazione] dei Certificati [presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.] [e/o] [su sistemi multilaterali di negoziazione] / [presso internalizzatori sistematici], l’Emittente, [[si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati (c.d. onere di controparte)] / [non si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati, ma si riserva la mera facoltà di riacquistare gli stessi] nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell’investitore.][[in caso di mera facoltà di riacquisto]Pertanto, sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere i Certificati prima della scadenza naturale]]]

[Infine, laddove, nel corso del Periodo di Offerta, l’Emittente proceda alla chiusura anticipata dell’offerta, una riduzione dell’ammontare complessivo della stessa può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati, in particolar modo per quelli che saranno quotati su mercati regolamentati.]

Rischio di prezzo: L’investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni e dunque il prezzo che verrà corrisposto per effetto della vendita del Certificato dipende dal valore di ciascuna opzione. Difatti, prima della scadenza, una

diminuzione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato. La riduzione del valore delle opzioni può essere riconducibile all'andamento del prezzo del Sottostante, alla volatilità, ovvero alle oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati, (iii) la correlazione tra le attività finanziarie nei casi di Basket, (iv) i tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (v) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'Attività Sottostante azionaria. Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del Certificato a seguito degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati]: il Prezzo di Emissione comprende costi/commissioni per un importo aggregato pari a [•]; per maggiori dettagli sui costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione dei Certificati, si rinvia all'Elemento E.7 della presente Nota di Sintesi]. Tali commissioni e oneri, mentre costituiscono una componente del Prezzo di Emissione dei Certificati, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto dei Certificati in sede di successiva negoziazione dei Certificati sul mercato secondario. Pertanto, il prezzo di acquisto/vendita dei Certificati, in sede di successiva negoziazione, risulterà quindi inferiore al Prezzo di Emissione, in misura pari a tali costi e oneri, fin dal giorno successivo all'emissione stessa.]

[Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione]: l'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio e/o negoziazione relativamente ai Certificati. Tuttavia i potenziali investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione e laddove l'Importo di Liquidazione Finale risulti inferiore alle commissioni di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico comportando un esborso economico per l'investitore. In tal caso, l'investitore può rinunciare all'esercizio dei Certificati, sottoscrivendo il modulo predisposto a tal fine dall'Emittente e disponibile sul sito internet dello stesso.

[Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante]: Il valore dei Certificati dipende fondamentalmente dal valore assunto dall'Attività Sottostante che può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori (il divario fra domanda e offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, operazioni societarie, distribuzione dei dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative). Occorre considerare che i dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle loro performance future.

[Rischio relativo ai Basket di attività finanziarie]: l'investitore deve tenere presente che nel caso in cui il Sottostante ai Certificati sia costituito da un Basket di attività finanziarie, gli importi da corrispondersi ai sensi dei Certificati dipendono dal valore che ciascuna attività finanziaria che compone il Basket assumerà alle rispettive date di rilevazione. Pertanto, quante più sono le attività finanziarie che compongono il Basket, tanto maggiore sarà il livello di complessità dei Certificati. [[In caso di Basket Performance] [Essi dipendono anche dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività finanziaria che compone il Basket, in quanto il Valore del Basket Sottostante per la determinazione dei flussi di pagamento viene calcolato come media ponderata dei valori delle singole attività finanziarie che compongono il Basket.][In caso di Basket Worst Of] [In particolare, l'attività finanziaria rilevante sarà la componente del Basket con la peggiore variazione percentuale rispetto al Valore Iniziale.]

[Rischio relativo alla correlazione delle attività finanziarie componenti il Basket]: in caso di Certificati emessi a valere su di un Basket di attività finanziarie il valore del Certificato dipende dalla correlazione tra le singole attività finanziarie. In particolare, più la correlazione è negativa tanto minore sarà la probabilità che si verifichi l'Evento Cedola. [In caso di Certificati su Basket Worst Of][Tale effetto sarà ulteriormente amplificato, in caso di Basket Worst Of.]

[Rischio relativo alle modalità di determinazione del Valore del Sottostante]: il Valore del Sottostante per la determinazione degli importi di liquidazione è determinato come [media] / [valore massimo] / [valore minimo] di più rilevazioni e non come valore puntuale ad una certa data, quindi risentirà dell'andamento del Sottostante su un periodo più esteso.]

[Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione e/o delle Date di Valutazione per

l'Evento Cedola n-esimo con le date di stacco di dividendi azionari: poiché l'Attività Sottostante è rappresentata [da un titolo azionario] / [da un indice azionario] / [ETF azionario], vi è un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione Finale e/o la Data di Valutazione per l'Evento Cedola n-esimo per l'Importo di Pagamento Periodico n-esimo, possano essere fissati in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi [al titolo azionario sottostante]/[ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante]. In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore osservato dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, potendo, in tal caso, a seconda delle caratteristiche del Certificato, dar luogo a minori rendimenti.

Rischio relativo ai future ed agli indici di future di commodity: Con riferimento alle Attività Sottostanti costituiti da future ovvero indici di future di *commodity*, l'investitore deve tenere presente che lo sponsor di tali contratti o indici, a seconda del caso, deve considerare, nel calcolo degli stessi, la sostituzione periodica dei future sottostanti (c.d. roll-over) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tale attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore del future ovvero dell'indice, a seconda dei casi, riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei future e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.]

Rischio connesso agli ETF: [in caso di Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un Exchange Traded Fund (ETF),] l'investitore deve considerare che i Certificati sono esposti ai rischi specifici connessi a tali strumenti finanziari. Inoltre, gli ETF c.d. *overperforming* saranno amministrati in modo da replicare, con risultati migliori, una attività di riferimento, ma non vi è alcuna garanzia che la società di gestione dell'ETF riesca a raggiungere una performance superiore a quella dell'attività sottostante. In generale, gli ETF *overperforming* sono prodotti più rischiosi rispetto agli ETF a gestione c.d. passiva. Ove l'ETF sia puramente azionario il potenziale rischio di perdita di valore è da considerarsi più elevato rispetto agli ETF che abbiano come attività di riferimento strumenti finanziari meno rischiosi in termini di rapporto rischio - rendimento (quali, ad esempio, le obbligazioni). Inoltre, i fondi su determinati regioni o stati, settori produttivi, merci presentano una maggiore rischiosità rispetto a quelli diversificati e sono sensibili ad eventi o oscillazioni di valore che possano incidere sull'attività di riferimento che tendono a replicare (per esempio, agli eventi politici in caso di ETF su di uno stato o valuta, ovvero le crisi di settore nel caso di ETF che replicano il valore delle merci). Nel caso in cui l'ETF non sia quotato in mercati dell'Unione Europea, il relativo prezzo di riferimento potrà essere espresso in una valuta diversa dall'Euro. In questo caso, si dovrà altresì considerare il rischio di cambio. Infine, l'investitore deve considerare che, nella maggior parte dei casi, la società che amministra gli ETF effettua una gestione passiva, che si limita a replicare l'andamento dell'attività di riferimento. Ove tale attività di riferimento dovesse avere un andamento particolarmente negativo, non si può escludere che il valore dell'ETF sia azzerato. Inoltre, gli ETF che riproducono la performance del benchmark con una replica fisica possono essere impossibilitati ad acquistare o a rivendere a condizioni adeguate tutte le componenti del benchmark; ciò può compromettere la capacità dell'ETF di replicare il benchmark, con ripercussioni negative sulla performance dell'ETF. In caso di ETF che utilizzano swap per la replica sintetica del benchmark vi è la possibilità che la controparte swap fallisca. Nel caso di ETF che replicano il benchmark tramite le cosiddette tecniche di *sampling*, e che quindi non replicano il benchmark né fisicamente, né sinteticamente tramite swap, i patrimoni dell'ETF possono non essere costituiti o essere costituiti in misura ridotta dalle effettive componenti del benchmark. Pertanto il profilo di rischio di tali ETF non corrisponde necessariamente al profilo di rischio del benchmark.]

Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi: I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'eventuale Importo di Liquidazione Periodico n-esimo, nonché l'Importo di Liquidazione Capitale. I Certificati non danno diritto a percepire interessi ovvero dividendi. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.]

Rischio di conflitti di interesse: I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

(a) Coincidenza dell'Emittente con [l'Agente per il Calcolo,] / [con il Soggetto Collocatore] / [con il Responsabile del Collocamento]

[L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo] [e in qualità di Responsabile del Collocamento]; [l'Emittente si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione]. / [L'Emittente potrà operare in qualità di Soggetto Collocatore; in tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.]

(b) Coincidenza dell'Emittente con lo specialista: l'Emittente è specialista ovvero specialista solo in denaro per i Certificati ammessi alla quotazione presso Borsa Italiana S.p.A.. Ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.]

(c) Rischio di operatività sul Sottostante: l'Emittente, o altre società del Gruppo, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente e/o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati.

(d) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Collocatori: la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.]

(e) Commissioni percepite dai Soggetti Collocatori: [l'attività dei Soggetti Collocatori [•][...]]/[del Soggetto Collocatore [•]], in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.]

Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato: Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Sconvolgimenti di Mercato" è previsto che l'Emittente sposti in avanti la Data di Valutazione n-esima per l'Evento Cedola ovvero la Data di Valutazione Finale per l'Evento Barriera qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato. Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato dovessero protrarsi per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale per l'Evento Barriera, l'Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione Capitale utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente per il Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento utile.

Rischio di rettifica per effetto di eventi rilevanti relativi all'Attività Sottostante: Nel caso di eventi rilevanti relativi all'Attività Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche all'Attività Sottostante stesso. In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi previsti secondo criteri volti a fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione Capitale determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente per il Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento utile.

Rischio connesso all'assenza di rating dei Certificati: non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma siano oggetto di *rating*, ossia non vi è disponibilità di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

Rischio connesso all'eventuale ritiro dell'Offerta: l'Emittente si riserva la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, per l'investitore verrebbe meno la prospettiva di beneficiare dell'eventuale rendimento positivo dei Certificati.

Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione: In caso di mancata quotazione dei Certificati l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna

		<p>informazione relativamente all'andamento del Sottostante.</p> <p><i>Rischio di cambiamento del regime fiscale:</i> L'Importo di Liquidazione potrà essere gravato da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del Prospetto di Base. L'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.</p>
SEZIONE E - OFFERTA		
E2 b	Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi	<p>I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati descritti nella presente Nota di Sintesi saranno utilizzati dall'Emittente ai fini dell'esercizio della propria attività statutaria.</p>
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<p>[L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / [L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].] / [L'Offerta è subordinata alla condizione della previa ammissione a quotazione sul mercato SEDEX dei Certificati da parte di Borsa Italiana S.p.A. Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi a quotazione entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. Banca Aletti fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet.]</p> <p>Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione, vale a dire [•].</p> <p>L'ammontare totale dell'Offerta è pari a [•].</p> <p>La durata del Periodo d'Offerta va dal [•] al [•].</p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'Offerta dandone apposita comunicazione mediante Avviso e, in ogni caso, procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta. L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di mutate esigenze dell'Emittente, mutate condizioni di mercato o raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna Offerta. L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, dandone apposita comunicazione. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente nonché in forma stampata.</p> <p>Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un conto custodia titoli presso il Soggetto Collocatore presso il quale intende aderire all'Offerta.</p> <p>[Il collocamento sarà effettuato [in sede [e]]/[fuori sede [e]]/[avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line)]]</p> <p>[[II]/[i] Soggett[o]/[i] Collocator[e]/[i] [è]/[sono][•][...].]</p> <p>Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete [del]/[dei] [Soggett[o]/[i] Collocator[e]/[i], debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non potranno essere soggette a condizioni.]</p> <p>[L'efficacia della sottoscrizione dei Certificati è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti in cui è effettuata. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Soggetto Collocatore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•].]</p> <p>[Per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, [all'investitore non è</p>

		<p>ricosciuto il diritto di recesso.]/[l'investitore dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. L'efficacia della sottoscrizione è sospesa durante la decorrenza di tale termine. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza è [•]].</p>
E.4	<p><i>Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta a compresi gli interessi confliggenti</i></p>	<p>I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e [nel collocamento [e/o] [nella quotazione] dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. In particolare, la sussistenza del conflitto di interessi può essere legata alla coincidenza dell'Emittente con [l'Agente per il Calcolo] /[con il Soggetto Collocatore] /[con il Responsabile del Collocamento] ovvero / [con lo specialista]. Inoltre, il conflitto di interessi potrebbe essere connesso al fatto che l'Emittente o le società del Gruppo possono trovarsi ad operare sul Sottostante [oppure a coincidere con i soggetti collocatori, che per tale attività percepiscono una commissione].</p>
E.7	<p><i>Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente</i></p>	<p>Il Prezzo di Emissione include commissioni e oneri complessivamente pari a [•], così ripartiti: commissioni di collocamento pari a [•], commissioni di strutturazione pari a [•] e costi per la gestione di oneri legati alla gestione del rischio finanziario pari a [•]. [Sono previste commissioni, ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione, pari a [•]].</p>

Allegato - Tabella

Codice ISIN	Data di Scadenza	Giorno di Valutazione Finale	[Soglia Cedola]	[Cedola Periodica <i>n-esima</i>]	[Barriera]	[Valore Iniziale del Sottostante]	[Giorno/i di Rilevazione all'Emissione]	Giorno/i di Rilevazione alla Scadenza]	[Sottostante]
(Elemento C.1)	(Elemento C.16)	(Elemento C.16)	(Elemento C.18)	(Elemento C.18)	(Elemento C.18)	(Elemento C.19)	(Elemento C.19)	(Elemento C.19)	(Elemento C.20)

SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

In riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione, come successivamente modificato ed integrato dal Supplemento, entrambi inclusi mediante riferimento alla Sezione V del presente Prospetto di Base, che segue.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

In riferimento agli strumenti finanziari, si rinvia al Capitolo 2 della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base). In particolare, si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente tale capitolo al fine di comprendere i fattori di rischio collegati all'acquisto dei Certificati.

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 maggio 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0041297/16 del 6 maggio 2016.

Il Documento di Registrazione ed i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Roncaglia, 12, presso la Borsa Italiana S.p.A., e sono altresì consultabili sul sito *web* dell'Emittente www.aletticertificate.it al seguente collegamento: http://www.aletticertificate.it/media/Aletti-Documento-di-registrazione-2016-10-06.05.2016_V.-PUBBL..pdf.

SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**1. PERSONE RESPONSABILI**

Per le informazioni sulle persone responsabili della presente Nota Informativa e le connesse dichiarazioni di responsabilità si rinvia alla Sezione I del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente denominati "Coupon Premium" e "Coupon Premium di tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni del Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente ai fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione incluso mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto dei Certificati alla luce di tutte le informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione nonché nelle relative Condizioni Definitive.

I rinvii a sezioni, capitoli, paragrafi si riferiscono alle sezioni, ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa.

Ove non diversamente specificato, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati di Tipo Quanto.

2.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

In generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

2.2 Rischio di credito per l'investitore

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dai Certificati nei confronti degli investitori. All'investitore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi di condizioni che li determinerebbero.

Per un corretto apprezzamento del "rischio di credito" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione - incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e, in particolare, al Capitolo 3 ("Fattori di Rischio") del suddetto Documento di Registrazione.

2.3 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati

Il pagamento dell'Importo di Liquidazione Capitale e dell'Importo di Liquidazione Periodico *nessuno* sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal Fondo Nazionale di Garanzia.

Banco Popolare Società Cooperativa, società a capo del Gruppo a cui appartiene l'Emittente, non garantisce i pagamenti dovuti da quest'ultimo in relazione ai Certificati.

2.4 Rischio di perdita del capitale investito

L'investitore incorrerà in una perdita del capitale investito laddove, a scadenza, il valore del Sottostante sia inferiore oppure uguale al Livello Barriera.

In tal caso, il Portatore parteciperà alla variazione negativa registrata dal Sottostante, potendo subire una perdita totale del capitale investito ove tale variazione negativa del Sottostante corrisponda al 100% del suo valore.

Infatti, in tale ipotesi, il Portatore riceverà un importo in Euro pari al prodotto fra il Valore

Nominale del Certificato e il rapporto fra il Valore Finale ed il Valore Iniziale del Sottostante (ovvero, in caso di Certificati su Basket, il rapporto fra il Valore Finale ed il Valore Iniziale dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale).

Per maggiori dettagli rispetto al rischio relativo all'Evento Barriera, si rinvia al successivo fattore di rischio denominato "*Rischio relativo al posizionamento della Barriera*".

Nel caso di Certificati di tipo non Quanto con Divisa di Riferimento diversa dall'Euro, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita del capitale investito anche nell'ipotesi di andamento sfavorevole del tasso di cambio. Si precisa inoltre che, anche qualora non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione Capitale pagabile alla scadenza potrebbe risultare inferiore al Valore Nominale dei Certificati qualora il Tasso di Cambio Finale della valuta di denominazione del Sottostante contro l'Euro sia superiore al relativo Tasso di Cambio Iniziale.

Per ulteriori informazioni si veda il fattore di rischio denominato "*Rischio di cambio per i Certificati non Quanto*", che segue.

2.5 *Rischio relativo al posizionamento della Barriera*

La Barriera rappresenta la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive da applicare al Valore Iniziale del Sottostante per la determinazione del Livello Barriera, in corrispondenza o al di sotto del quale si verifica l'Evento Barriera; a seguito di tale evento, il Portatore parteciperà all'eventuale variazione negativa del Sottostante. Pertanto, più alta sarà la Barriera, maggiore sarà la probabilità che a scadenza il Sottostante assuma un valore inferiore al Livello Barriera con la conseguenza che sarà altrettanto maggiore la possibilità di registrare una perdita del capitale investito.

Nel caso di Certificati su Basket Worst of, il Livello Barriera sarà specificamente calcolato per ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket. L'Evento Barriera dovrà, quindi, essere rilevato con riferimento a più attività finanziarie; di conseguenza, dovendo prendere in considerazione quella con l'andamento peggiore, sarà maggiore la probabilità che il suddetto evento si verifichi.

2.6 *Rischio di cambio per i Certificati non Quanto*

Per i Certificati non Quanto, il cui Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'andamento del tasso di cambio tra la valuta di denominazione del Sottostante e l'Euro, concorre a determinare l'eventuale Importo di Liquidazione Capitale spettante a scadenza, nonché l'eventuale Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* in quanto tali importi dipenderanno anche dal valore che assume il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale relativi alla valuta di denominazione del Sottostante contro l'Euro.

Di conseguenza, un eventuale deprezzamento della Divisa di Riferimento del Sottostante nei confronti dell'Euro comporterà una riduzione degli importi di pagamento dovuti, che potrebbe anche essere significativa.

2.7 *Rischio relativo al posizionamento della Soglia Cedola*

La Soglia Cedola è il valore percentuale, indicato nelle Condizioni Definitive, applicabile al Valore Iniziale del Sottostante per la determinazione del Livello di Soglia Cedola, al di sopra del quale si verifica l'Evento Cedola *n-esimo*, condizione necessaria perché il Portatore possa percepire un Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo*.

Pertanto, più alta sarà la Soglia Cedola, maggiore è la probabilità che l'Evento Cedola *n-esimo* non si verifichi e che l'investitore non ottenga alcun Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo*.

Si segnala che, in caso di Certificati su Basket Worst Of, il Livello di Soglia Cedola sarà specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket. Di conseguenza, dovendo prendere in considerazione quella che ha registrato l'andamento peggiore ai fini della rilevazione dell'Evento Cedola *n-esimo*, sarà minore la probabilità che il suddetto evento si verifichi.

2.8 Rischio relativo al mancato pagamento dell'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo*

L'investitore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* sarà corrisposto solo qualora si verifichi l'Evento Cedola *n-esimo*, e cioè nell'ipotesi in cui il valore del Sottostante - ovvero, in caso di Certificati su Basket Worst Of, dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale - rilevato alle corrispondenti Date di Valutazione per l'Evento Cedola *n-esimo*, sia superiore al relativo Livello Soglia Cedola.

2.9 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "BRRD") che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il "bail-in" consiste nel potere dell'Autorità di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*.

Nell'ambito delle "restanti passività", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

2.10 Rischi relativi alla vendita dei Certificati prima della scadenza

Qualora l'investitore intenda vendere i Certificati da emettersi nell'ambito del Programma, prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- le caratteristiche o l'assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità");

- la variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato (*“Rischio di prezzo”*);
- la presenza di costi/commissioni (*“Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati”* e *“Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione”*).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del Prezzo di Emissione.

2.11 *Rischio di liquidità*

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

L'Emittente potrà richiedere l'ammissione dei Certificati alla quotazione sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici.

L'Emittente, in ogni caso, non garantisce che i Certificati verranno ammessi a quotazione o negoziazione.

L'ammissione alla quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. ovvero alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici non costituisce una garanzia di un elevato livello di liquidità.

Si precisa che, nel caso di quotazione presso i mercati regolamentati, l'Emittente esercita altresì funzioni di specialista o di specialista solo in denaro. Ai sensi dell'articolo IA.7.4.2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, non sono previsti obblighi di *spread* (differenziale massimo tra quotazione denaro e quotazione lettera) relativamente ai Certificati. Tale circostanza può avere impatto negativo sul prezzo ottenibile in fase di smobilizzo dell'investimento e dunque sulla liquidità del titolo.

L'Emittente potrebbe, per contro, non richiedere l'ammissione a quotazione dei Certificati. In caso di mancata quotazione dei Certificati presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. ovvero qualora i Certificati non siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive (a) se si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati (c.d. onere di controparte) oppure (b) se si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati. Pertanto, in tale ultimo caso, sussiste il rischio che l'Investitore possa trovarsi nell'impossibilità di rivendere i Certificati prima della scadenza naturale.

Per maggiori informazioni, si rinvia al paragrafo 6.3 (*“Operatori sul mercato secondario ed onere di controparte”*) della presente Nota Informativa.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Una riduzione dell'ammontare complessivo dell'offerta può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati, in particolar modo per quelli che saranno quotati su mercati regolamentati.

2.12 *Rischio di prezzo*

L'investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni. Di conseguenza, l'investitore deve considerare che l'eventuale prezzo rimborsato riconosciutogli per effetto della

vendita del Certificato dipende dal valore di ciascuna opzione. Difatti, prima della scadenza, una diminuzione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato.

La riduzione del valore delle opzioni può essere riconducibile (i) all'andamento del prezzo delle Attività Sottostanti, alla volatilità, ovvero alle oscillazioni attese del corso Delle Attività Sottostanti; (ii) al periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati; (iii) nei casi di Basket di attività finanziarie, alla correlazione tra di esse; (iv) ai tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (v) ai pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'Attività Sottostante azionaria.

Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del Certificato a seguito degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 4.1.2 della presente Nota Informativa ("*Incidenza del valore del sottostante sul valore dei Certificati*") che segue, in cui si illustra sinteticamente l'effetto che i fattori sopra richiamati producono di norma sul valore del Certificato.

2.13 *Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel Prezzo di Emissione dei Certificati*

Il Prezzo di Emissione dei Certificati potrebbe comprendere delle commissioni corrisposte dall'Emittente al/ai Soggetto/i Collocatore/i, e/o delle commissioni di strutturazione e/o altri oneri legati alla gestione del rischio finanziario (costi di *hedging*) a favore dell'Emittente. Tali commissioni e oneri, mentre costituiscono una componente del Prezzo di Emissione dei Certificati, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto dei Certificati in sede di successiva negoziazione dei Certificati sul mercato secondario. Pertanto, il prezzo di acquisto/vendita dei Certificati in sede di successiva negoziazione risulterà quindi inferiore al Prezzo di Emissione, in misura pari a tali costi e oneri, fin dal giorno successivo all'emissione stessa.

2.14 *Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione*

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio relativamente ai Certificati. Tuttavia i potenziali investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione. Relativamente alle commissioni di esercizio, in tutti i casi in cui l'Importo di Liquidazione Finale risulti inferiore alle commissioni di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico comportando un esborso monetario per l'investitore. In tal caso, l'investitore può rinunciare all'esercizio dei Certificati, sottoscrivendo il modulo predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet dello stesso.

2.15 *Rischio relativo alla dipendenza dal valore dell'Attività Sottostante*

Il valore dei Certificati dipende fondamentalmente dal valore assunto dall'Attività Sottostante che può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori (il divario fra domanda e offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, operazioni societarie, distribuzione dei dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative). Occorre considerare che i dati storici relativi all'andamento dell'Attività Sottostante non sono indicativi delle loro *performance* future.

2.16 *Rischio relativo ai Basket di attività finanziarie*

L'investitore deve tenere presente che nel caso in cui il Sottostante ai Certificati sia costituito da

un Basket di attività finanziarie, gli importi da corrispondersi ai sensi dei Certificati dipendono dal valore che ciascuna attività finanziaria che compone il Basket assumerà al rispettivo Giorno di Rilevazione all'Emissione e/o alla Scadenza. Pertanto, quante più sono le attività finanziarie che compongono il Basket, tanto maggiore sarà il livello di complessità dei Certificati.

In caso di Basket Performance, i suddetti fattori dipendono anche dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività finanziaria che compone il Basket, in quanto il Valore del Basket Sottostante per la determinazione dei flussi di pagamento viene calcolato come media ponderata dei valori delle singole attività finanziarie che compongono il Basket.

In caso di Basket Worst Of, l'attività finanziaria rilevante sarà la componente del Basket con la peggiore variazione percentuale rispetto al Valore Iniziale.

2.17 *Rischio relativo alla correlazione delle attività finanziarie componenti il Basket*

In caso di Certificati emessi a valere su di un Basket di attività finanziarie il valore ed il rendimento del Certificato dipendono dalla correlazione tra le singole attività finanziarie.

In particolare con riferimento ai Certificati emessi su Basket Worst Of più la correlazione è negativa tanto minore sarà la probabilità possa verificarsi l'Evento Cedola *n-esimo*.

2.18 *Rischio relativo alle modalità di determinazione del Valore del Sottostante*

L'Emittente può stabilire che il valore del Sottostante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione possa essere calcolato secondo modalità differenti, come indicato nelle Condizioni Definitive. In particolare, esso potrà essere determinato come media, come valore massimo, come valore minimo di più rilevazioni oppure come valore puntuale.

Nei casi in cui l'Attività Sottostante non sia determinata come valore puntuale ad una certa data, i Certificati risentiranno dell'andamento del Sottostante su un periodo più esteso.

2.19 *Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione Finale e/o delle Date di Valutazione per l'Evento Cedola n-esimo con le date di stacco di dividendi azionari*

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un titolo azionario, da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione Finale per l'Importo di Liquidazione Capitale e/o la Data di Valutazione per l'Evento Cedola *n-esimo* per l'Importo di Pagamento Periodico *n-esimo* possa essere fissato in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante. In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore osservato dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti. Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Certificati, il Giorno di Valutazione Finale e le Date di Valutazione per l'Evento Cedola *n-esimo* per l'Importo di Pagamento Periodico *n-esimo* saranno fissate in modo da evitare che lo stesso corrisponda a una data di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante

2.20 *Rischio relativo ai future ed agli indici di future di commodity*

Con riferimento alle Attività Sottostanti costituite da *future* ovvero indici di *future* di *commodity*, l'investitore deve tenere presente che lo *sponsor* di tali contratti o indici, a seconda del caso, deve considerare, nel calcolo degli stessi, la sostituzione periodica dei *future* sottostanti (c.d. *roll-over*) e la conseguente rettifica del loro valore oltre ai costi conseguenti a tale attività di sostituzione (c.d. commissioni di *roll-over*). Di conseguenza, il valore del *future* ovvero dell'indice, a seconda

dei casi, riflette le rettifiche di valore dovute alla sostituzione dei *future* e i costi commissionali accumulatisi nel tempo.

2.21 Rischio connesso agli ETF

Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF), sia come singola attività finanziaria, che come componente del Basket, l'investitore deve considerare che i Certificati sono esposti ai rischi specifici connessi a tali strumenti finanziari. Gli ETF sono fondi amministrati da una società all'uopo costituita in modo da replicare l'andamento di un determinata attività di riferimento. Non solo, ove gli ETF siano c.d. *overperforming* saranno amministrati in modo da replicare, con risultati migliori, una attività di riferimento. D'altra parte, con specifico riferimento agli ETF *overperforming* si deve considerare che non vi è alcuna garanzia che la società di gestione dell'ETF riesca a raggiungere una *performance* superiore a quella dell'attività sottostante e, in generale, si tratta di prodotti più rischiosi rispetto agli ETF a gestione c.d. passiva.

Ove l'ETF sia puramente azionario il potenziale rischio di perdita di valore è da considerarsi più elevato rispetto agli ETF che abbiano come attività di riferimento strumenti finanziari meno rischiosi in termini di rapporto rischio - rendimento (quali, ad esempio, le obbligazioni).

Inoltre, i fondi su determinati regioni o stati, settori produttivi, merci presentano una maggiore rischiosità rispetto a quelli diversificati. In particolare, tale tipologie di ETF sono evidentemente sensibili ad eventi o oscillazioni di valore che possano incidere sull'attività di riferimento che rendono a replicare (per esempio, agli eventi politici in caso di ETF su di uno stato o valuta, ovvero le crisi di settore nel caso di ETF che replicano il valore delle merci).

Si consideri che il Prezzo di Riferimento degli ETF potrà essere calcolato sulla base (i) del NAV, ovvero (ii) in caso di ETF quotati presso Borsa Italiana ovvero sui mercati dell'Unione Europea, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura. Nel caso in cui i Certificati siano emessi a valere su di un ETF non quotato in mercati dell'Unione Europea, il relativo NAV potrà essere espresso in una Valuta diversa dall'Euro. In questo caso, si dovrà altresì considerare il rischio di cambio.

Infine, l'investitore deve considerare che, nella maggior parte dei casi, la società che amministra gli ETF effettua una gestione passiva, che si limita a replicare l'andamento dell'attività di riferimento. Ove tale attività di riferimento dovesse aver un andamento particolarmente negativo, non si può escludere che il valore dell'ETF sia azzerato. Alla replica della *performance* del *benchmark* sono inoltre collegati altri rischi tipici. Gli ETF che riproducono la *performance* del *benchmark* con una replica fisica possono essere impossibilitati ad acquistare o a rivendere a condizioni adeguate tutte le componenti del *benchmark*; ciò può compromettere la capacità dell'ETF di replicare il *benchmark*, con ripercussioni negative sulla *performance* dell'ETF. In caso di ETF che utilizzano swap per la replica sintetica del *benchmark* vi è la possibilità che la controparte, la cosiddetta "*swap counterparty*" fallisca. Gli ETF possono far valere eventuali crediti in caso di fallimento della *swap counterparty*, tuttavia non è possibile escludere che l'ETF non riceva i pagamenti dovuti o che non riceva l'intero importo che avrebbe ottenuto se la *swap counterparty* non fosse fallita. Nel caso di ETF che replicano il benchmark tramite le cosiddette tecniche di *sampling*, e che quindi non replicano il *benchmark* né fisicamente, né sinteticamente tramite *swap*, i patrimoni dell'ETF possono non essere costituiti o essere costituiti in misura ridotta dalle effettive componenti del *benchmark*. Pertanto il profilo di rischio di tali ETF non corrisponde necessariamente al profilo di rischio del *benchmark*.

2.22 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'eventuale Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo*, nonché l'Importo di Liquidazione Capitale. I Certificati non

danno diritto a percepire interessi ovvero dividendi. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

2.23 Rischio di conflitti di interesse

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

(a) *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo, con il Soggetto Collocatore e con il Responsabile del Collocamento*

L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo e può operare in qualità di Responsabile del Collocamento; l'Emittente si trova pertanto in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione. L'Emittente potrà operare in qualità di Soggetto Collocatore; in tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

(b) *Coincidenza dell'Emittente con lo specialista*

L'Emittente è specialista ovvero specialista solo in denaro per i Certificati ammessi alla quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. Ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

(c) *Rischio di operatività sul Sottostante*

L'Emittente, o società del Gruppo, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente e/o tali ulteriori soggetti, possono per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati.

(d) *Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Collocatori*

Qualora l'Emittente si avvalga di Soggetti Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.

(e) *Commissioni percepite dai Soggetti Collocatori*

L'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

2.24 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Sconvolgimenti di Mercato" è previsto che l'Emittente sposti in avanti la Data di Valutazione n-esima per l'Evento Cedola ovvero la Data di Valutazione Finale per l'Evento Barriera qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato. Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato dovessero protrarsi per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale per l'Evento Barriera, l'Agente per il Calcolo provvederà a

calcolare l'Importo di Liquidazione Capitale utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente per il Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento utile.

2.25 Rischio di rettifica per effetto di eventi rilevanti relativi all'Attività Sottostante

Nel caso di eventi rilevanti relativi all'Attività Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche all'Attività Sottostante. In particolare le rettifiche avranno luogo al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai Portatori un Importo di Liquidazione Capitale determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente per il Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato dell'Attività Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento utile.

2.26 Rischio connesso all'assenza di rating dei Certificati

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di *rating*, ossia non vi è disponibilità di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

2.27 Rischio connesso all'eventuale ritiro dell'Offerta

L'Emittente si riserva la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso sul sito internet dell'Emittente, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, per l'investitore verrebbe meno la prospettiva di beneficiare dell'eventuale rendimento positivo dei Certificati.

2.28 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione

In caso di mancata quotazione dei Certificati l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Sottostante.

2.29 Rischio di cambiamento del regime fiscale

L'Importo di Liquidazione potrà essere gravato da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del presente Prospetto di Base. L'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

L'Emittente opera in qualità di Agente per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione nonché di specialista, ovvero di specialista solo in denaro, in caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'Emittente, o altra società del Gruppo, possono inoltre trovarsi ad agire a diverso titolo con riferimento ai Certificati. L'Emittente e/o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sui Certificati.

L'Emittente potrà inoltre agire in qualità di Soggetto Collocatore ed eventualmente di Responsabile del Collocamento; potrà inoltre avvalersi di Soggetti Collocatori appartenenti al medesimo gruppo dell'Emittente. Inoltre, i Soggetti Collocatori sono soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto.

L'Emittente, o altre società del Gruppo, possono inoltre emettere strumenti finanziari derivati, diversi dai Certificati, relativi all'Attività Sottostante, che concorrono con i Certificati e, per tale ragione, ne influenzano il valore.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Si segnala altresì che nella Condizioni Definitive di ciascuna emissione verranno individuati gli eventuali ulteriori conflitti di interesse relativi alla singola offerta.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I Certificati saranno emessi nell'ambito dell'ordinaria attività di offerta di prodotti finanziari per l'investimento della clientela *retail*, *private* e istituzionale. L'ammontare ricavato dall'emissione sarà destinato dall'Emittente all'esercizio della propria attività statutaria.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Informazioni relative agli strumenti finanziari

4.1.1 Descrizione dei Certificati *(i) Descrizione del tipo e della classe dei Certificati*

I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati che prevedono la possibilità di incassare cedole periodiche eventuali, sotto forma di importi di liquidazione, legate all'andamento di un'Attività Sottostante ovvero all'andamento di un paniere di Attività Sottostanti.

Inoltre, a scadenza, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione Capitale, pari al Valore Nominale dei Certificati se il Sottostante ha un valore superiore al Livello Barriera, altrimenti pari alla *performance* del Sottostante, salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

I Certificati possono essere di tipo "quanto" o "non quanto".

Nei Certificati di tipo Quanto, il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro, non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

I Certificati di tipo Non Quanto sono Certificati il cui Sottostante è valorizzato nella valuta in cui è denominato, esponendo quindi il portatore ai rischi derivanti dalle fluttuazioni del tasso di cambio contro l'Euro nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia diversa dall'Euro.

(ii) Codice ISIN

Il Codice ISIN dei Certificati è quello indicato nelle Condizioni Definitive per gli strumenti finanziari emessi di volta in volta.

4.1.2 Incidenza del valore del sottostante sul valore dei Certificati

Il valore del Certificato dipende dall'andamento del Sottostante rispetto ai livelli previsti in particolare rispetto al Livello di Soglia Cedola e al Livello Barriera.

In particolare, variazioni positive del Sottostante potranno avere un impatto positivo sul valore dei Certificati poiché la corresponsione Importi di Liquidazione Periodici *n-esimi* e dell'Importo di Liquidazione Capitale dipende, tra l'altro, dall'andamento del Sottostante.

Il valore del Certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità del Sottostante (singolo o *basket* di attività finanziarie), i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni ovvero da indici azionari), i tassi di interesse, il tempo mancante alla Data di Scadenza e, nel caso di Certificati su *Basket*, la correlazione tra le attività finanziarie componenti il *Basket*.

- 4.1.3 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati**
- I Certificati ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
- Per ogni controversia relativa ai Certificati, foro competente in via esclusiva è il foro di Milano, ovvero, qualora il Portatore sia un consumatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato ed integrato (*Codice del consumo*), in quanto applicabile, il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.
- Si segnala, tuttavia, che ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi dell'art. 32-ter del TUF ed ai sensi del Regolamento CONSOB concernente la Camera di conciliazione ed arbitrato, per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento, con riferimento all'osservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è anche competente la Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la CONSOB.
- 4.1.4 Forma e circolazione dei Certificati**
- I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza e al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob.
- Fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..
- 4.1.5 Valuta**
- I Certificati sono denominati in Euro. L'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* nonché l'Importo di Liquidazione Capitale saranno anch'essi denominati in Euro.
- 4.1.6 Ranking**
- Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso l'Emittente sarà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.
- Tuttavia, in caso di applicazione dello strumento del "*bail-in*", il credito dei Portatori verso l'Emittente non parteciperà all'assorbimento delle perdite dell'Emittente *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dello stesso (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine rappresentato in sintesi nella tabella che segue (in

merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE (la BRRD), si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.7 ("*Diritti connessi ai Certificati*") del Prospetto di Base).

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore degli investitori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

FONDI PROPRI	Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1</i>)
	Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1</i>)
	Capitale di Classe 2 (<i>ivi</i> incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
RESTANTI PASSIVITÀ <i>ivi</i> incluse le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) non assistite da garanzie	
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE:	
<ul style="list-style-type: none"> - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca; - dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ⁽¹⁾. 	

- 4.1.7 Diritti connessi ai Certificati** I Certificati danno il diritto di ricevere pagamenti periodici eventuali e, alla scadenza, un importo di liquidazione in base all'andamento del Sottostante, salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la BRRD) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono

(1) Per quanto riguarda gli "*altri depositi presso la Banca*", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto ai Certificati nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con i Certificati.

adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", applicabili dal 1° gennaio 2016, anche agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Il "bail-in" consiste nel potere dell'Autorità di ridurre, con possibilità di azzerare, il valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2*

Instruments);

- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni *senior*.

Nell'ambito delle "restanti passività", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in*, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Infine, si segnala che è prevista l'istituzione del "Fondo unico di risoluzione bancaria" (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di

creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto di ricevere (i) durante la vita dei Certificati, l'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo*, a condizione che il Prezzo di Riferimento sia superiore al relativo Livello di Soglia Cedola in ciascuna Data di Valutazione per l'Evento Cedola *n-esimo* e (ii) alla scadenza, l'Importo di Liquidazione Capitale, a seguito dell'esercizio automatico da parte dell'Emittente (esercizio "europeo").

L'esercizio dei Certificati alla scadenza è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza.

In nessun caso l'esercizio dei Certificati comporta la consegna fisica del Sottostante.

Rinuncia all'esercizio dei Certificati

Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento (presso la sede dell'Emittente, in via Roncaglia, 12, Milano) la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Rimborso Anticipato ovvero al Giorno di Valutazione Finale.

Per una valida rinuncia all'esercizio automatico alla scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero +39 059 587801, per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet www.aleticertificate.it. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all'esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

In relazione a ciascuna serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

- 4.1.8 Autorizzazioni** Le informazioni concernenti le autorizzazioni relative all'emissione, all'offerta al pubblico e alla quotazione dei Certificati che, sulla base del presente Prospetto di Base saranno di volta in volta emessi per il collocamento e/o la relativa quotazione sul Mercato SeDeX, saranno riportate nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta da pubblicarsi entro l'inizio dell'offerta e/o nelle Condizioni Definitive di Quotazione da pubblicarsi entro il giorno antecedente la pubblicazione dell'avviso di inizio negoziazione da parte di Borsa Italiana S.p.A..
- 4.1.9 Data di emissione** La Data di Emissione dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione delle singole emissioni di Certificati. La Data di Emissione sarà comunque successiva al collocamento ove prevista un'offerta al pubblico.
- 4.1.10 Restrizioni alla libera negoziabilità** I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.
- Esistono invece delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di Certificati negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.
- I Certificati difatti non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC").
- I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a cittadini statunitensi.
- I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "Financial Services and Markets Act (FSMA 2000)". Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".
- 4.1.11 Data di scadenza e Data di Esercizio**
- (i) *Data di Scadenza dei Certificati*
La Data di Scadenza dei Certificati sarà quella indicata nelle Condizioni Definitive.
- (ii) *Data di Esercizio dei Certificati*
Trattandosi di certificati di stile europeo con esercizio automatico, la Data di Esercizio dei Certificati coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione di ogni singola emissione.

4.1.12 Modalità di regolamento

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (*cash settlement*).

L'Emittente verserà al Portatore, in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, un importo determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base dell'Importo di Liquidazione Capitale e del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto di esercizio.

Il pagamento dell'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* e, a scadenza, dell'Importo di Liquidazione viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'intermediario aderente a Monte Titoli, entro cinque Giorni Lavorativi, rispettivamente, dal Giorno di Valutazione *n-esimo* e dal Giorno di Valutazione Finale. L'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* sarà corrisposto a chi risulta Portatore in Monte Titoli nei giorni indicati nelle Condizioni Definitive.

Per maggiori dettagli in merito ai pagamenti nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o Eventi Rilevanti relativi al Sottostante, si rinvia ai successivi paragrafi 4.2.3 ("*Sconvolgimenti di Mercato*") e 4.2.4 ("*Eventi relativi al Sottostante*").

4.1.13 Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo

I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere (i) per tutta la durata del Certificato, un eventuale Importo di Liquidazione Periodico e (ii) alla scadenza, l'Importo di Liquidazione Capitale.

In particolare,

(i) durante la vita dei Certificati, se alle rispettive Date di Valutazione per l'Evento Cedola *n-esimo* si verifica l'Evento Cedola *n-esimo* - ossia (a) il valore rilevato del Sottostante, in caso di Certificati su singola Attività Sottostante o Basket Performance, o (b) il valore dell'attività finanziaria componente il Basket Worst Of con la peggiore variazione percentuale, in caso di Certificati su Basket Worst of, risulti essere superiore rispetto al Livello di Soglia Cedola - l'investitore riceverà, nel corrispondente nel Giorno di Pagamento *n-esimo*, l'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* calcolato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Periodica *n-esima*;

(ii) a scadenza,

- se *non* si verifica l'Evento Barriera, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione Capitale pari al Valore Nominale;
- se si verifica l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione Capitale sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per il rapporto tra il Valore Finale ed il Valore Iniziale;

l'Evento Barriera si verifica se, nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante - in caso di Certificati su singola

Attività Sottostante o Basket Performance - o il Valore Finale dell'attività finanziaria componente il Basket Worst Of con la peggiore variazione percentuale - in caso di Certificati su Basket Worst Of - risulti essere pari o inferiore rispetto al Livello Barriera.

Nelle ipotesi di Certificati non Quanto, l'Importo di Liquidazione Periodico *n-esimo* e l'Importo di Liquidazione Capitale saranno moltiplicati per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale e il Tasso di Cambio Finale relativi alla valuta di denominazione del Sottostante contro l'Euro.

Determinazione dei valori del Sottostante

Si riporta di seguito l'indicazione delle modalità di determinazione dei valori del Sottostante:

- il Valore Iniziale del Sottostante corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione all'Emissione indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione all'Emissione, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive; tale valore è indicato, per ogni serie di Certificati, nell'Avviso Integrativo e, in caso di quotazione, nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato, come definitivo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e Condizioni Definitive di Quotazione;
- il Valore Finale del Sottostante - determinato il Giorno di Valutazione Finale dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione Capitale - corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione alla Scadenza indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che il Sottostante a ciascuna Serie di Certificati può essere una singola attività finanziaria o un Basket (Basket Performance o Basket Worst Of) composto da due o più attività finanziarie.

In tali ipotesi, ai fini della determinazione del Valore Iniziale e del Valore Finale, il relativo Prezzo di Riferimento è calcolato

- in caso di Basket Performance, come media ponderata dei

Prezzi di Riferimento di ciascuna delle attività finanziarie che compongono il Basket Performance dove, per la ponderazione, si utilizzano i relativi Pesì Percentuali e Pesì Assoluti indicati, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive di Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, e

- in caso di Basket Worst Of, applicando le regole di rilevazione di ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket.

Si segnala che, nelle ipotesi di Certificati su Basket Worst Of, ove siano previsti più Giorni di Rilevazione all'Emissione o più Giorni di Rilevazione alla Scadenza, rispettivamente con riferimento al Valore Iniziale ed al Valore Finale, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati, a seconda dei casi, nei Giorni di Rilevazione all'Emissione e nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive.

Determinazione dell'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo e dell'Importo di Liquidazione Capitale

L'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo sarà determinato come segue:

IN RELAZIONE AI CERTIFICATI SU SINGOLA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E BASKET DI PERFORMANCE

(i) se il Prezzo di Riferimento del Sottostante è maggiore del Livello di Soglia Cedola, l'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo sarà calcolato come segue:

*Importo di Liquidazione Periodico n-esimo = Valore Nominale * Cedola Periodica n-esima * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Tasso di cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale ove applicabile)*

(ii) se il Prezzo di Riferimento del Sottostante è pari o inferiore al Livello di Soglia Cedola l'investitore non percepirà alcun Importo di Liquidazione Periodico n-esimo.

*Importo di Liquidazione Periodico n-esimo = Valore Nominale * Cedola Periodica n-esima * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Tasso di cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale ove applicabile)*

IN RELAZIONE A CERTIFICATI SU BASKET WORST OF

(i) Se il Prezzo di Riferimento dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale è maggiore del Livello di Soglia Cedola, l'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo sarà calcolato come segue:

*Importo di liquidazione periodico n-esimo = Valore Nominale * Cedola Periodica n-esima * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale*

(Tasso di cambio Iniziale e tasso di Cambio Finale ove applicabile)

(ii) Se il Prezzo di Riferimento del Sottostante dell'attività finanziaria componente il Basket con la peggiore variazione percentuale è pari o inferiore al Livello di Soglia Cedola l'investitore non percepirà alcun Importo di Liquidazione Periodico n-esimo.

Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo per i Certificati di tipo non Quanto, il Tasso di Cambio Iniziale indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int.

Il Tasso di Cambio Finale indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea alla Data di Valutazione per l'Evento Cedola n-esimo e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Con riferimento ai Certificati di tipo Quanto il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro, qualunque sia la Divisa di Riferimento non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

L'Importo di Liquidazione Capitale sarà calcolato come segue:

IN RELAZIONE AI CERTIFICATI SU SINGOLA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E BASKET DI PERFORMANCE

(i) se non si verifica, nel Giorno di Valutazione Finale, l'Evento Barriera (ovvero se il Prezzo di Riferimento del Sottostante non è pari o inferiore al Livello Barriera), l'Importo di Liquidazione Capitale è un importo in Euro pari a:

*Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Tasso di cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale ove applicabile)*

(ii) se si verifica, nel Giorno di Valutazione Finale, l'Evento Barriera (ovvero se il Prezzo di Riferimento del Sottostante è pari o inferiore al Livello Barriera) l'Importo di Liquidazione Capitale è un importo in Euro pari a:

*Valore Nominale * Valore Finale/Valore Iniziale * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Tasso di Cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale ove applicabile)*

Si segnala che il Giorno di Valutazione Finale, in corrispondenza del quale può verificarsi o meno l'Evento Barriera, dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza del Certificato e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

IN RELAZIONE A CERTIFICATI SU BASKET WORST OF

(i) se non si verifica, nel Giorno di Valutazione Finale, l'Evento Barriera (ovvero se il Prezzo di Riferimento dell'attività finanziaria

con la peggiore variazione percentuale è superiore al Livello Barriera indicato nelle Condizioni Definitive), l'Importo di Liquidazione Capitale è un importo in Euro pari a:

*Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Tasso di Cambio Iniziale e tasso di Cambio Finale ove applicabile)*

(ii) se si verifica, nel Giorno di Valutazione Finale, l'Evento Barriera (ovvero se il Prezzo di Riferimento dell'attività finanziaria con la peggiore variazione percentuale è inferiore o pari al Livello Barriera indicato nelle Condizioni Definitive) l'Importo di Liquidazione Capitale è un importo in Euro pari a:

*Valore Nominale * MIN_{i=1,...,S} (Valore Finale/Valore Iniziale) * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale (Tasso di Cambio Iniziale e Tasso di Cambio Finale ove applicabile),*

dove per *i* che va da 1 a *S*, indica il componente *i-esimo* del Basket ed *S* è il numero di attività finanziarie componenti il Basket.

Si segnala che il Giorno di Valutazione Finale, in corrispondenza del quale può verificarsi o meno l'Evento Barriera, dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza del Certificato e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione Capitale per i Certificati di tipo non Quanto, il Tasso di Cambio Iniziale indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int.

Il Tasso di Cambio Finale indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Con riferimento ai Certificati di tipo Quanto il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro, qualunque sia la Divisa di Riferimento non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

4.1.14 Regime fiscale

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati.

Quanto segue intende essere un'introduzione alla legislazione fiscale italiana applicabile ai Certificati e non deve essere considerata un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati. Si noti, peraltro, che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Certificati nel caso in cui i titolari, fiscalmente residenti in Italia, siano società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali – più

in generale società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni - *Testo Unico delle Imposte sui redditi* (il "TUIR"), fondi pensione, OICR, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti fiscalmente non residenti in Italia.

Ai sensi dell'art. 67 del TUIR, come modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, i proventi, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per tale tipologia di redditi, è prevista l'aliquota d'imposta del 26%.

Resta salva la possibilità, per il Portatore dei Certificati di adottare il regime del "*Risparmio Gestito*" ovvero del "*Risparmio Amministrato*", ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente integrato e modificato. In tal caso le regole relative alla determinazione del reddito e alla liquidazione delle imposte saranno quelle tipiche di tali regimi.

Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge con modifiche dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni per causa di morte o donazione. Nel caso di trasferimento dei Certificati *mortis causa* ovvero per donazione è necessario valutare l'applicabilità di dette imposte.

Ai Certificati si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al comma 492 dell'articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (c.d. *Tobin Tax*). In base a tale disposizione normativa, la negoziazione o altre operazioni che comportano il trasferimento della titolarità sui Certificati che abbiano le condizioni di cui al successivo punto 9 sono soggette all'imposta secondo la tabella 3 allegata alla suddetta legge, variabile in funzione del valore nozionale dell'operazione (si va da un minimo di 0,01875 euro per valore nozionale fino a 2.500 euro ad un massimo di 100 euro per nozionale superiore a 1.000.000 euro, ridotte a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Ai fini del calcolo del valore nozionale dell'operazione, si farà riferimento al numero dei Certificati acquistati o venduti, moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, si consideri che i Certificati sono soggetti ad imposta a condizione che il Sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato di azioni di società italiane, strumenti finanziari partecipativi di società italiane e titoli rappresentativi dei predetti strumenti, rilevato: (i) alla data di emissione dei Certificati ove tali Certificati siano negoziati su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione, (ii) alla data di conclusione

dell'operazione su Certificati negli altri casi. Qualora il Sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del Sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.

Non sono soggette ad imposizione le operazioni di emissione dei Certificati, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei Certificati da parte dell'Emittente.

L'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni.

Il regime fiscale sopra descritto potrebbe essere oggetto di modifiche legislative o regolamentari ovvero di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria successivi alla data di redazione della presente Nota Informativa. Prima dell'acquisto degli strumenti finanziari, l'investitore deve quindi accertare quale sia il regime fiscale di volta in volta applicabile. In ogni caso, qualsiasi imposta, a qualsiasi titolo dovuta, relativa ai Certificati graverà esclusivamente sul Portatore.

4.2 Informazioni relative al Sottostante

Le informazioni riportate di seguito rappresentano un estratto o una sintesi di informazioni disponibili al pubblico. L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nella presente Nota Informativa. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

4.2.1 Prezzo di esercizio Il Valore Iniziale del Sottostante è riportato nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

Il Valore Iniziale del Sottostante può essere rappresentato da un valore puntuale, dalla media, dal massimo o dal minimo di più valori, se il Giorno di Valutazione all'Emissione, indicato nelle Condizioni Definitive, sia uno ovvero più di uno.

4.2.2 Descrizione del Sottostante (i) *Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante*

Ciascuna serie di Certificati potrà avere come sottostante una delle seguenti attività finanziarie (ciascuna un'"Attività Sottostante") o un paniere di tali attività finanziarie (il "Basket" e, congiuntamente all'Attività Sottostante, il "Sottostante"):

- (i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l'"Azione Italiana" e l'"Obbligazione

Italiana”); oppure

- (ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l’**“Azione Estera”** e l’**“Obbligazione Estera”**; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l’**“Azione”** e l’**“Obbligazione”**); oppure
- (iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il **“Tasso di Interesse”**); oppure
- (iv) una valuta, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili (la **“Valuta”**); oppure
- (v) una merce, per la quale esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate, o un contratto *future* su merce (la **“Merce”** e il **“Future”**); oppure
- (vi) un indice azionario, obbligazionario, di *commodities*, di *futures* di *commodities*, di inflazione o di valute (l’**“Indice”**);
- (vii) un *Exchange Traded Fund* (l’**“ETF”**) gestito da una SGR italiana o estera, italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
- (viii) un contratto derivato (*future*, opzione o *swap*) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv) e al numero (vi) che precedono.

Nell’ipotesi di Certificati non Quanto, il Basket potrà essere composto da due o più attività finanziarie a condizione che queste siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento (come di seguito definita). Viceversa, nell’ipotesi di Certificati Quanto, il Basket potrà essere composto da due o più attività finanziarie a prescindere dalla Divisa di Riferimento (come di seguito definita) in cui sono espressi.

(ii) *Luoghi dove ottenere informazioni sulla performance passata e futura del Sottostante*

Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative alla denominazione dell’Attività Sottostante (ivi inclusa l’indicazione dell’ISIN dell’Attività Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sulla *performance* passata dell’Attività Sottostante e sulla sua volatilità, nonché le pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg, indicate nelle

Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell'Indice, lo Sponsor, la descrizione dell'Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni sulla *performance* passata dell'Indice, la sua volatilità e il Prezzo di Riferimento.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia un Tasso di Interesse, le relative Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del medesimo Tasso di Interesse.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket, le Condizioni Definitive indicheranno le caratteristiche di ciascuno dei componenti del Basket.

Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le quotazioni correnti delle Attività Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, *Il Sole 24 Ore*, *MF*, *Financial Times*, *Wall Street Journal Europe*), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali sono pubblicate sul sito internet dell'emittente dell'Attività Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell'emittente dell'Attività Sottostante.

Metodi di rilevazione e relativa trasparenza

In relazione alle Attività Sottostanti quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., i prezzi sono rilevati dalla Borsa Italiana S.p.A. sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in via continuativa durante tutto l'orario delle negoziazioni.

In relazione alle altre Attività Sottostanti, i prezzi sono rilevati in via continuativa durante tutto l'orario delle negoziazioni dai relativi gestori delle borse dove tali Attività Sottostanti sono quotati.

Con riferimento a ciascuna emissione di Certificati che verrà effettuata sulla base della presente Nota Informativa, nelle relative Condizioni Definitive verrà riportato l'andamento dei prezzi e della volatilità delle Attività Sottostanti non quotate.

4.2.3 Sconvolgimenti di Mercato

Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggano per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale e/o almeno una delle Date di Valutazione per l'Evento Cedola *n-esimo* è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si protrae per tutti i 10 Giorni Lavorativi successivi alla stessa, l'Agente per il Calcolo

provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati determinato dall'Agente per il Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato dell'Attività Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile.

Inoltre, se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggano per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale l'Emittente determinerà il Valore Iniziale del Sottostante, il Livello Barriera, il Livello di Soglia Cedola, i Giorni di Rilevazione all'Emissione per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Rilevazione all'Emissione.

In ogni caso, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati sarà determinato secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2.4 della presente Nota Informativa, che segue.

4.2.4 Eventi relativi al Sottostante

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione o da un Basket di Azioni

Nel caso in cui un'Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come di seguito individuati, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante:

1. nel caso in cui un'Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2), l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
 - (i) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione Sottostante;
 - (ii) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell'Azione Sottostante;
 - (iii) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall'Azione Sottostante, di Azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
 - (iv) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione Sottostante;
 - (v) operazioni di scissione della società emittente

dell’Azione Sottostante;

- (vi) distribuzione di dividendi straordinari;
- (vii) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- (viii) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei portatori dei Certificati.

3. L’Emittente definisce le modalità di rettifica dell’Azione Sottostante e/o di ciascuna Azione Sottostante componente il Basket in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell’Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello Barriera, il Livello di Soglia Cedola e/o l’Azione Sottostante e/o il Valore Iniziale, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

(1) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;

(2) laddove sull’Azione Sottostante oggetto dell’Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l’Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.

4. In ogni caso, l’applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:

(1) Se il fattore di rettifica K , da applicare al Valore Iniziale del Sottostante, al Livello Barriera, il Livello di Soglia Cedola e/o al Sottostante nel caso 2 (g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora non viene apportata alcuna modifica, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.

(2) Nei casi previsti dal punto 2(v), la rettifica verrà effettuata sostituendo all’Azione Sottostante l’azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell’Evento Rilevante, oppure rettificando il Livello Barriera, il Livello di Soglia Cedola, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante, applicando un fattore di

rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:

(a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, verranno rettificati il Livello Barriera, il Livello di Soglia Cedola, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo.

(b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati il Livello di Soglia Cedola, il Livello Barriera, il Valore Iniziale del Sottostante e/o il Sottostante e verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.

(c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui Azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.

5. L'Emittente provvederà ad informare i portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

6. Qualora:

(1) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello Barriera e del Livello di Soglia Cedola, del Valore Iniziale del Sottostante e/o del Sottostante, ovvero

(2) a seguito di Eventi Rilevanti il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero

(3) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero

(4) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del

mercato organizzato ove è negoziato (c.d. “*delisting*”),

(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l’Emittente sostituirà l’Azione con un titolo azionario sostitutivo.

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l’Emittente valuterà che:

(i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un mercato regolamentato di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato del titolo azionario sostituito; e

(ii) l’attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verificano in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le

comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8 in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici

1. Nel caso in cui l'Indice Sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo mediante avviso da pubblicare sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., detta comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice come modificato o con l'Indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato; ovvero

(ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti

distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.

3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:

(a) nel caso di Certificati su singolo Indice, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l'Emittente sostituirà l'Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell'Indice sostitutivo l'Emittente valuterà che:

(i) i titoli inclusi nell'Indice prescelto siano quotati su un mercato regolamentato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato dei titoli dell'Indice sostituito; e

(ii) l'attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostituito.

(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b), ove non diversamente previsto dalla legge, verranno effettuate sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. I portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, a seguito della pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto

ai portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i portatori e per l'Emittente.

7. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da Tassi di Interesse o da un Basket di Tassi di Interesse

1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse Sottostante, ovvero i Tassi di Interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, www.aletticertificate.it, ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolato dal Soggetto Terzo. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere

immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;

- (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al Punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo Punto 3 che segue.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:
- (a) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (b) nel caso di Certificati su Basket di Tassi di Interesse, l'Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, www.aletticertificate.it, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua

determinazione.

6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al Punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute

1. Nel caso in cui la Valuta Sottostante, in quanto Valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la "Nuova Divisa di Riferimento") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la Valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.

2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l'Emittente potrà:

- (a) nel caso di Certificati su singola Valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati su Basket di Valute, sostituire la singola Valuta con una Valuta sostitutiva.

Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i portatori, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, www.aletticertificate.it, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci

1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato di Merci in relazione all'evento verificatosi sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato di Merci.

2. L'Emittente provvederà ad informare i portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche mediante pubblicazione di un avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

3. Le rettifiche apportate ai sensi del precedente punto 1 saranno vincolanti per i portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un Future su Merci o da un Basket di Future su Merci

1. Nel caso in cui il prezzo del Future su Merci, ovvero il prezzo di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), il Mercato di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

2. Nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Future su Merci, ovvero di uno o più dei Future su Merci componenti il Basket, incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al Future su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

(i) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Future su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Future su Merci come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Future su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato.

Qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

3. Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Future su Merci, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Future su Merci sostitutivo:

(a) nel caso di Certificati su singolo Future su Merci, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati su Basket di Future su Merci, l'Emittente sostituirà il singolo Future su Merci con un Future su Merci sostitutivo.

Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Future su Merci componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Future su Merci sostitutivi, i

Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo ad verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i portatori, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni

1. Qualora in relazione ad un'Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:

(i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero

(ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

(iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. "delisting");

(iv) si verifichi un'ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l'emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un'estinzione anticipata del Sottostante:

(a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Obbligazioni, l'Emittente sostituirà l'Obbligazione con un altro titolo avente caratteristiche assimilabili. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza

delle Obbligazioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati,

(v) tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Obbligazione Sottostante dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, www.aleticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF

1. Nel caso in cui, in relazione ad un *Exchange-Traded Fund* ("ETF") ovvero ad uno o più ETF componenti il Basket di ETF, si verificano circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell'ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:

(i) cambiamento della politica di investimento dell'ETF, modifica dell'indice *benchmark*, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio ovvero della SICAV, modifica della politica di distribuzione dei proventi;

(ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;

(iii) modifica significativa delle commissioni relative all'ETF ovvero ad uno o più degli ETF che compongono il Basket;

(iv) *delisting* o liquidazione dell'ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;

(v) fusione o incorporazione di un ETF in altro ETF;

(vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative alla SGR.

2. In tali casi, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'ETF indicato come Sottostante, ovvero uno o più degli ETF che compongono il Basket, con l'ETF modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il volere economico dei certificati medesimi;

(ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all'ETF indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;

(iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato.

3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni ai Portatori saranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.

5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al Punto 2 che precede e le constatazioni in quanto previste al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori

manifesti, vincolanti per i Portatori e l'Emittente.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 *Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*

L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

Al fine di poter partecipare all'offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un deposito di custodia titoli presso il Soggetto Collocatore presso il quale intende aderire all'offerta.

5.1.2 *Importo totale dell'emissione/offerta*

L'ammontare totale dei Certificati offerti (l'“**Ammontare Totale**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta che saranno rese pubbliche, entro l'inizio del Periodo d'Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e contestuale deposito presso la Consob. Le Condizioni Definitive d'Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e consultabili sul sito internet www.aletticertificate.it.

L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.aletticertificate.it. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'offerta.

5.1.3 *Periodo di validità dell'offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione*

(i) Periodo di validità dell'offerta e possibili modifiche

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di (a) mutate esigenze dell'Emittente; (b) mutate condizioni di mercato e (c) raggiungimento dell'Ammontare Totale di ciascuna offerta. L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta ne darà comunicazione tramite apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.aletticertificate.it. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

(ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso le sedi e le filiali del/i Soggetto/i Collocatore/i, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva

Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'art.95-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al/ai Soggetto/i Collocatore/i o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, contestualmente trasmesso alla Consob, e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell'Emittente. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso.

Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell'offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 che segue.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento *on-line*). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero *on-line*, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Testo Unico della Finanza, non costituiscono offerta fuori sede: (a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del medesimo Testo Unico della Finanza; e (b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'Emittente, della controllante effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, le modalità in cui l'investitore potrà esercitare il diritto di recesso.

Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies* del D.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 ("*Codice del Consumo*"), l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se intende riconoscere specificamente il diritto di recesso a favore dell'investitore in relazione ai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tal caso, l'Emittente indicherà la data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo. Nel caso in cui il diritto di recesso non venga riconosciuto l'Emittente ne darà apposita informativa nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale,

reddituale dell'Emittente, quest'ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB entro l'inizio dell'offerta dei relativi Certificati.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'Offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione delle somme eventualmente ricevute dagli investitori.

5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Per ciascuna serie di Certificati, le sottoscrizioni potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione ed indicato nelle Condizioni Definitive. L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto d'Offerta.

5.1.5 Modalità per il pagamento e la consegna dei Certificati

Il pagamento del Prezzo di Emissione dei Certificati dovrà essere effettuato entro 5 Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, come indicato nelle Condizioni Definitive, presso il collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati assegnati nell'ambito dell'offerta verranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito presso Monte Titoli S.p.A. - indicati dall'investitore nel Modulo di Adesione - ad opera dei Soggetti Collocatori.

5.1.6 Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta

L'Emittente comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet www.aletticertificate.it.

5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1 Categorie di potenziali Investitori

(i) Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti gli strumenti finanziari

I Certificati saranno offerti al pubblico indistinto in Italia.

Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all'offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito, come illustrato nel Paragrafo 4.1.10 del presente Prospetto di Base.

5.2.2 Comunicazione agli Investitori dell'importo dei Certificati assegnati e possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale dell'offerta. Qualora, durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'Ammontare Totale dell'Offerta, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, ovvero procederà all'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta. La chiusura anticipata dell'Offerta, ovvero l'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta, sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.

5.3 Fissazione del Prezzo

(i) Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti

Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione così come indicato nelle Condizioni Definitive.

(ii) Modalità di determinazione del Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione è pari alla somma della componente derivativa e delle eventuali commissioni di collocamento/di strutturazione/altri oneri connessi all'investimento nello strumento finanziario. Il valore della componente derivativa del Certificato è determinato utilizzando il metodo "Monte Carlo", nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un Tasso di Interesse, il modello di riferimento è quello di "Black & Scholes". Il modello tiene conto del prezzo corrente di mercato del Sottostante, della volatilità attesa, dei tassi di interesse e della vita residua del Certificato.

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

(iii) Ammontare delle spese ed imposte specificamente a carico del sottoscrittore

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri legati alla gestione del rischio finanziario (costi di *hedging*) che saranno indicati nelle Condizioni Definitive. L'ammontare delle commissioni, in aggiunta rispetto al Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Coordinatori dell'Offerta e Collocatori

L'Emittente, ovvero altri soggetti, potranno operare in qualità di soggetti collocatori e saranno indicati nelle Condizioni Definitive d'Offerta. Il ruolo di Responsabile del Collocamento con riferimento ai Certificati è affidata all'Emittente ovvero ad altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

5.4.2 Agente per i Pagamenti

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i Pagamenti.

5.4.3 Accordi di sottoscrizione

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi ai Certificati saranno indicati nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

5.4.4 Data di conclusione degli accordi di sottoscrizione

Ove fossero conclusi accordi di sottoscrizione a fermo ovvero di collocamento relativi ai Certificati, la relativa data sarà riportata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

5.4.5 Agente per il Calcolo

L'Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione e impegni dell'Emittente

L'Emittente si riserva la possibilità di richiedere l'ammissione dei Certificati, alla quotazione presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. o alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e presso internalizzatori sistematici, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive.

Si segnala Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato giudizio di ammissibilità alla quotazione relativamente al Programma di emissione di Certificati descritto nel presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-001460 dell'8 gennaio 2013, successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001832 del 16 dicembre 2013 e con provvedimento n. LOL-002926 del 29 aprile 2016.

Nel caso in cui l'Emittente decida di quotare presso Borsa Italiana S.p.A. i Certificati che potranno essere emessi nell'ambito del presente Prospetto di Base, Borsa Italiana S.p.A. adotterà, ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione e determinerà il quantitativo minimo di negoziazione. La data di inizio delle negoziazioni verrà deliberata da Borsa Italiana S.p.A., che provvederà inoltre ad informarne il pubblico mediante proprio avviso di inizio negoziazione.

Le informazioni relative all'ammissione alla quotazione delle singole emissioni saranno contenute nelle relative Condizioni Definitive di Quotazione che saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell'inizio delle negoziazioni, sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, nonché presso la sede legale dell'Emittente in via Roncaglia 12, Milano e contestualmente depositate presso la CONSOB e Borsa Italiana S.p.A..

Laddove quotati su Borsa Italiana, Banca Aletti & C. si impegna ad esporre in via continuativa su tutte le serie quotate (i) prezzi di acquisto ("*quotazione denaro*") e prezzi di vendita ("*quotazioni lettera*") (ruolo di "*specialista denaro-lettera*"), ovvero (ii) solo prezzi di acquisto (ruolo di "*specialista solo denaro*"), come indicato nelle Condizioni Definitive. Successivamente all'inizio delle negoziazioni, Banca Aletti & C. potrà passare dall'essere "*specialista denaro-lettera*" all'essere "*specialista solo denaro*" o viceversa, in accordo con il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni. Il prezzo sarà calcolato utilizzando il medesimo *spread* di credito implicito nel prezzo di emissione, in conformità a regole interne.

Nel caso in cui l'Emittente decida di quotare i Certificati presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A., un'informativa continua sull'andamento dei prezzi dei Certificati sarà disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito www.aletticertificate.it.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da società controllanti ovvero su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di società controllanti e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie. Il prezzo sarà calcolato utilizzando il medesimo *spread* di credito implicito nel prezzo di emissione, in conformità a regole interne.

6.2 Mercati regolamentati presso i quali sono già stati ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, sul Comparto SeDeX della Borsa Italiana S.p.A. o su altri mercati regolamentati, sono quotati altri Certificati emessi da Banca Aletti & C. S.p.A. appartenenti alla medesima tipologia di quelli descritti nella presente Nota Informativa.

6.3 Operazioni sul mercato secondario

In caso di mancata quotazione dei Certificati presso Borsa Italiana S.p.A. o qualora i Certificati non siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o presso internalizzatori sistematici, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se (a) si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati (c.d. onere di controparte) ovvero (b) se si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati. In entrambe le circostanze, il riacquisto avverrà nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e su richiesta dell'Investitore.

Sia in caso di impegno dell'Emittente al riacquisto che nelle ipotesi di mera facoltà di riacquisto dei Certificati, l'Investitore dovrà inviare un'apposita richiesta al Soggetto incaricato del Collocamento.

In entrambi i casi, l'Emittente si impegna ad assicurare all'Investitore lo smobilizzo dell'investimento (di norma entro tre giorni lavorativi dalla data dell'ordine del cliente) ad un prezzo calcolato utilizzando il medesimo *spread* di credito implicito nel prezzo di emissione, in conformità a regole interne.

Nei suddetti casi, il prezzo teorico sarà determinato sulla base del metodo "Monte Carlo". Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un Tasso di Interesse, il modello di riferimento è il modello di "Black&Sholes". Il prezzo teorico corrisponderà comunque al prezzo *mid*.

Il prezzo di acquisto (*bid*) è determinato a partire dal prezzo *mid* applicando, in conformità a regole interne, uno *spread*. Tale differenziale (*spread bid/offer*) rispetta il differenziale massimo come da articolo IA.7.4.1 ("Obblighi degli specialisti sul mercato SeDeX"), comma 4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed è indicato nella Guida ai Parametri disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

L'Emittente non applicherà commissioni di negoziazione/esercizio. È tuttavia possibile che altri intermediari a cui si rivolge l'investitore per la negoziazione/esercizio possano applicare delle commissioni di negoziazione/esercizio. Tali disposizioni sono applicate dall'Emittente su base volontaria.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari

Non vi sono consulenti legati all'emissione dei Certificati di cui alla presente Nota Informativa.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Informazioni successive all'emissione

In occasione delle singole emissioni dei Certificati, l'Emittente indicherà, all'interno delle Condizioni Definitive, i dati economici dell'offerta, secondo il modello riportato in Appendice.

In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno l'indicazione dei Giorni di Rilevazione all'Emissione per determinare il Valore Iniziale e le n-Date di Valutazione per l'Evento Cedola.

Il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello di Soglia Cedola, i Giorni di Rilevazione all'Emissione per la determinazione del Valore Iniziale e i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Rilevazione all'Emissione verranno individuati al termine dell'offerta mediante Avviso Integrativo, pubblicato sul sito internet www.aletticertificate.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Verranno resi noti al pubblico mediante pubblicazione, sul sito internet, di un Avviso Integrativo, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta, l'Emittente trasmetterà a Borsa Italiana S.p.A., le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo il modello di cui all'Appendice, ai fini dell'ammissione alla quotazione dei Certificati sul mercato SedeX della Borsa Italiana S.p.A.

Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno pubblicate sul sito internet www.aletticertificate.it e depositate presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso la CONSOB entro l'inizio delle negoziazioni.

7.6 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

APPENDICE - MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA E QUOTAZIONE



Banca Aletti & C. S.p.A. - Sede legale in via Roncaglia, 12 - Milano | Capitale Sociale interamente versato pari ad Euro 121.163.538,96 | Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00479730459 | Partita IVA 10994160157 | Iscritta all'Albo delle Banche | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia | sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare

CONDIZIONI DEFINITIVE DI [OFFERTA / QUOTAZIONE]

DEI

“Coupon Premium Certificate [di Tipo Quanto [•]]” su [Azione [•]] tasso di interesse [•] [valuta [•]] [merce [•]] [futures su merci [•]] [Basket di Azioni] [•] [Basket di tassi di interesse [•]] [Basket di valute [•]] [Basket di merci [•]] [Basket di futures su merci [•]] [Indice [•]] [Basket di Indici]”

da emettersi nell'ambito del programma di offerta al pubblico e/o quotazione degli investment certificate denominati

“COUPON PREMIUM”

e

“COUPON PREMIUM DI TIPO QUANTO”

[Responsabile del Collocamento: [•]][se diverso dall'Emittente]

I Certificati oggetto delle presenti Condizioni Definitive [di Offerta/di Quotazione], in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Le presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione] sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificate ed integrate, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base relativo ai “Coupon Premium” (i “Certificati” od i “Coupon Premium”) ed ai “Coupon Premium di Tipo Quanto” (i “Certificati Quanto” od i “Coupon Premium di Tipo Quanto”), depositato presso la CONSOB in data 13 maggio 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0043789/16 del 12 maggio 2016, e presso

Borsa Italiana S.p.A. [a seguito del provvedimento di conferma del giudizio di ammissibilità a quotazione,] ed ai relativi supplementi.

[In caso di Condizioni Definitive di Quotazione] [Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione relativamente al Programma di emissione di Certificati con provvedimento n. LOL-001460 dell'8 gennaio 2013, successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001832 del 16 dicembre 2013 e con provvedimento n. LOL-002926 del 29 aprile 2016].]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione] non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione], unitamente al Prospetto di Base, al Documento di Registrazione, come modificato ed integrato dai supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, ed al Regolamento dei Certificati, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Roncaglia, 12, e altresì consultabili sul sito web dell'emittente www.aletticertificate.it.

Le presenti Condizioni Definitive di [Offerta/Quotazione] devono essere lette unitamente al Prospetto di Base (che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione come modificato ed integrato dai successivi supplementi), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive.

La Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato, infine, a consultare il sito internet istituzionale dell'Emittente, www.alettibank.it, e il sito web www.aletticertificate.it, al fine di ottenere ulteriori informazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

[In caso di Condizioni Definitive di Quotazione]

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione a quotazione per i Certificati oggetto delle presenti Condizioni Definitive di Quotazione con provvedimento [•] del [•].]

Sono rappresentate di seguito le condizioni [dell’offerta/della quotazione] e caratteristiche specifiche dei Certificati.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel relativo Prospetto di Base.

1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

Conflitto di interesse	[Specificare se ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel par. 3.1 della Nota Informativa]
-------------------------------	---

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Caratteristiche dei Certificati	Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all’offerta/alla quotazione] di [n] serie di certificati denominati [“Coupon Premium [•]” / “Coupon Premium Quanto”] [(i “Certificati” e, singolarmente, una “Serie di Certificati”)]/[(i “Certificati Quanto” e, singolarmente, una “Serie di Certificati Quanto”)].
Codice ISIN	[•]
Autorizzazioni relative all’emissione e [all’offerta/alla quotazione]	<p><i>[in caso di Condizioni Definitive d’Offerta]</i></p> <p>L’emissione e l’offerta del Certificato sono state approvate con delibera, del soggetto munito di appositi poteri, del giorno [•].</p> <p><i>[in caso di Condizioni Definitive di Quotazione]</i></p> <p>L’emissione del Certificato è stata approvata con delibera, del soggetto munito di appositi poteri, del giorno [•].</p> <p>La quotazione dei Certificati su Borsa Italiana è stata approvata con provvedimento n. LOL-001832 del 16 dicembre 2013, successivamente confermato con provvedimento n. LOL-[•] del [•].]</p>
Quanto	[Si] [No] [Non applicabile]
[Tasso di Cambio Iniziale]	<p><i>[[in caso di Condizioni Definitive d’Offerta]</i></p> <p>[Il Tasso di Cambio Iniziale indica il <i>fixing</i> del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Iniziale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int.]</p> <p><i>[in caso di Condizioni Definitive di Quotazione]</i></p> <p>Il Tasso di Cambio Iniziale è [•]</p> <p>[Non Applicabile]</p>
[Tasso di Cambio Finale]	Il Tasso di Cambio Finale indica il <i>fixing</i> del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int .
Data di Emissione	[•]
Data di Scadenza	[•]
Valore Nominale	[•]
Valore Iniziale del	<i>[in caso di Condizioni Definitive d’Offerta]</i>

<p>Sottostante</p>	<p>Il Valore Iniziale del Sottostante è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•].]</p> <p>[oppure]</p> <p>[Il Valore Iniziale del Sottostante è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione.]</p> <p>[[<i>in caso di condizioni definitive quotazione</i>] Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•].]</p> <p>[[<i>In caso di Condizioni Definitive d'Offerta di Certificati con Sottostante un Tasso di Interesse e di Condizioni Definitive di Quotazione</i>] Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•]]</p> <p>[<i>In caso di Basket Worst of indicare il Valore Iniziale per ciascuna attività finanziaria componente il Basket:</i></p> <p>[Attività finanziaria componente il Basket₁] [•]</p> <p>[Attività finanziaria componente il Basket₂] [•]</p> <p>[...]</p> <p>[Attività finanziaria componente il Basket_n] [•]].</p> <p>[<i>In caso di Certificati su Basket Worst Of e più Giorni di Rilevazione all'Emissione:</i> il Valore Iniziale delle attività finanziarie componenti il Basket è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento di ciascuna di esse rilevati nei Giorni di Rilevazione all'Emissione.]</p>
<p>Giorno/i di Rilevazione all'Emissione</p>	<p>[<i>In caso di Condizioni Definitive di Offerta</i>][[•] [...]]</p> <p>/ [Non Applicabile]</p>
<p>Giorno di Valutazione Iniziale</p>	<p>[<i>In caso di condizioni definitive d'offerta</i>]</p> <p>[•]</p>
<p>Giorno di Definizione</p>	<p>[<i>In caso di Certificati su Tasso di Interesse</i>][•]</p> <p>/ [Non Applicabile]</p>
<p>Valore Finale del Sottostante</p>	<p>[Il Valore Finale è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale], ossia [•].</p> <p>[oppure]</p> <p>[Il Valore Finale è rilevato il Giorno di Valutazione Finale, ossia [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza.]</p> <p>[<i>In caso di Certificati su Basket Worst Of e più Giorni di Rilevazione alla Scadenza:</i> il Valore Finale delle attività finanziarie componenti il Basket è rilevato il Giorno di Valutazione Finale, ossia il [•], ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento di ciascuna di esse rilevati nei Giorni di Rilevazione alla Scadenza.]]</p>
<p>Giorno/i di Rilevazione alla Scadenza</p>	<p><i>Compilare con tutte le date dei giorni di valutazione alla scadenza</i></p> <p>[•]</p>
<p>Giorno di</p>	<p><i>Compilare con l'ultimo dei giorni di valutazione alla scadenza ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di</i></p>

Valutazione Finale	Valutazione alla Scadenza quest'ultimo coincide con tale giorno. [•]									
n	[•]									
Importo di Liquidazione Periodico n-esimo	[inserire la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo]									
Data di Valutazione per l'Evento Cedola n-esimo	n=1 n=2 n=3 [...]									
Soglia Cedola	[•]%									
Livello di Soglia Cedola	<p>Il Livello di Soglia Cedola è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•], ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Soglia Cedola.</p> <p>[Il Livello di Soglia Cedola verrà individuato, al termine dell'Offerta, mediante Avviso Integrativo, pubblicato sul sito internet www.aletticertificate.it, e nelle Condizioni Definitive di Quotazione].]</p> <p>[[In caso di Condizioni Definitive d'Offerta di Certificati con Sottostante un Tasso di Interesse e di Condizioni Definitive di Quotazione] Il Livello di Soglia Cedola è pari a [•] [</p> <p><i>In caso di Basket worst of indicare il Livello di Soglia Cedola per ciascuna attività finanziaria componente il Basket:</i></p> <table border="1" data-bbox="609 1099 1225 1352"> <thead> <tr> <th>Attività finanziarie componenti il Basket Worst Of</th> <th>ISIN</th> <th>Livello di Soglia Cedola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]% (Soglia Cedola) * Valore Iniziale del componente il Basket</td> </tr> <tr> <td>[...]</td> <td>[...]</td> <td>[...]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	Attività finanziarie componenti il Basket Worst Of	ISIN	Livello di Soglia Cedola	[•]	[•]	[•]% (Soglia Cedola) * Valore Iniziale del componente il Basket	[...]	[...]	[...]
Attività finanziarie componenti il Basket Worst Of	ISIN	Livello di Soglia Cedola								
[•]	[•]	[•]% (Soglia Cedola) * Valore Iniziale del componente il Basket								
[...]	[...]	[...]								
Cedola Periodica n-esima	[•]%									
Giorno di Pagamento n-esimo (*)	<p>Il Giorno di Pagamento n-esimo è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dalla Data di Valutazione per l'Evento cedola n-esimo.</p> <p>[Oppure inserire la data]</p> <p>[•]</p>									
Importo di Liquidazione Capitale	[inserire la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione Capitale]									
Barriera	[•]%									
Livello Barriera	Il Livello Barriera è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale, ossia il [•], ed è pari al prodotto tra la Barriera e il									

	<p>Valore Iniziale del Sottostante.</p> <p>[Il Livello Barriera verrà individuato, al termine dell'Offerta, mediante Avviso Integrativo, pubblicato sul sito internet www.aletticertificate.it], e nelle Condizioni Definitive di Quotazione].]</p> <p>[[In caso di Condizioni Definitive d'Offerta di Certificati con Sottostante un Tasso di Interesse e di Condizioni Definitive di Quotazione] Il Livello Barriera è pari a [•]]</p> <p>[In caso di Basket Worst Of indicare il Livello Barriera per ciascuna attività finanziaria componente il Basket:</p> <table border="1" data-bbox="611 521 1224 775"> <thead> <tr> <th>Attività finanziarie componenti il Basket Worst Of</th> <th>ISIN</th> <th>Livello Barriera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]% (Barriera) * Valore Finale del componente il Basket</td> </tr> <tr> <td>[...]</td> <td>[...]</td> <td>[...]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p> <p>[In caso di Condizioni Definitive di Quotazione</p> <p>[•]]</p>	Attività finanziarie componenti il Basket Worst Of	ISIN	Livello Barriera	[•]	[•]	[•]% (Barriera) * Valore Finale del componente il Basket	[...]	[...]	[...]
Attività finanziarie componenti il Basket Worst Of	ISIN	Livello Barriera								
[•]	[•]	[•]% (Barriera) * Valore Finale del componente il Basket								
[...]	[...]	[...]								
<p>Giorno di Pagamento Finale</p>	<p>Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.</p> <p>[Oppure inserire la data]</p> <p>[•]</p>									
<p>[Attività Sottostante]</p>	<p>Tipologia e denominazione dell'Attività Sottostante: [•]</p> <p>Emittente: [•]</p> <p>[Mercato di riferimento / Sponsor/ Istituto di Riferimento/SGR] [•]</p> <p>ISIN o codice equivalente [•]</p> <p>Prezzo di Riferimento: [•]</p> <p>Divisa di Riferimento: [•][Se il Certificato è di tipo Quanto, compilare con "Euro" qualunque sia la reale valuta di denominazione del sottostante]</p> <p>Descrizione dell'Indice: [•] / [n.a.]</p> <p>Descrizione del Tasso di Interesse: [•][riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina Reuters]/[n.a.]</p> <p>Disponibilità di informazioni: [•][Un'informativa continua sull'andamento del valore dell' Attività Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative]/[n.a.]</p> <p>Scadenza future di riferimento per il Valore Iniziale: [•][solo in caso di Sottostante "future"] / [n.a.]</p> <p>Commissioni di roll-over: [•][solo in caso di Sottostante "indice di future di commodities"] / [n.a.]</p>									

	Meccanismo di <i>roll-over</i> : [•][solo in caso di Sottostante "indice di future di commodities"]/[n.a.]							
	[Periodicità di <i>roll-over</i> : [•]] [solo in caso di Sottostante "future"]/[n.a.]							
[Basket Performance/Worst Of	Denominazione dei componenti il Basket	ISIN	Pesi Percentuali	[Pesi Assoluti]	Pagina BLOOMBERG	Pagina REUTERS	[Scadenza Future di riferimento per il Valore Iniziale] [*]	[Periodicità di <i>roll-over</i>] [1]
	[•]	[•]	[•]/[n.a.] per Basket Worst Of	[•]/[n.a.] per Basket Worst Of	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]/[n.a.] per Basket Worst Of	[•]/[n.a.] per Basket Worst Of	[•]	[•]	[•]	[•]
	[[*] Da compilare solo in caso di Sottostante basket di future]							
	Pagina REUTERS [•][n.a. nel caso di Condizioni Definitive d'Offerta]							

[1] Da compilare solo in caso di Sottostante basket di future]

(*) L'Importo di Liquidazione Periodico n-esimo sarà corrisposto a chi risulta Portatore in Monte Titoli nei seguenti giorni: [•].

3. [CONDIZIONI DELL'OFFERTA] [in caso di Condizioni Definitive d'Offerta]

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	[L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / [L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•.] / [L'Offerta è subordinata alla condizione della previa ammissione a quotazione sul mercato SEDEX dei Certificati da parte di Borsa Italiana S.p.A. Qualora i Certificati non dovessero essere ammessi a quotazione entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. Banca Aletti fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet.]
Ammontare Totale	[•] Euro
Quantità Offerta	[•] Certificati
Periodo di Offerta	Dal [•] al [•] [Offerta in sede] [Collocamento on-line] [Offerta fuori sede]
Lotto Minimo	[•]
Importo minimo sottoscrivibile	[•]

	<p>conto proprio, su richiesta dell'Investitore.]</p> <p><i>[Testo da inserire in caso di offerta che preveda esclusivamente l'impegno al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'Investitore]</i></p> <p>[L'Emittente si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati, nell'ambito del servizio di negoziazione in contro proprio, su richiesta dell'Investitore (c.d. onere di controparte).]</p>
--	--

4. **[•] CONDIZIONI DI QUOTAZIONE** *[in caso di Condizioni Definitive di Quotazione]*

Codice di negoziazione	[•]
Quantità Emessa	[•]
Lotto Minimo	[•]
Mercato di Quotazione	
Obblighi dello Specialista	Specialista in denaro e lettera/Specialista solo in denaro
Prezzo indicativo del Certificato	[•]
Volatilità % del Sottostante	[•]%
Tasso risk-free %	[•]%
Prezzo del Sottostante	[•]

5. **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

ESEMPLIFICAZIONI

[L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati.] [•]